

XVII legislatura

## **Dossier del Servizio studi sull'A.S. n. 1079**

“Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge  
14 agosto 2013, n. 93, recante  
disposizioni urgenti in materia di  
sicurezza e per il contrasto della  
violenza di genere, nonché in tema  
di protezione civile e di  
commissariamento delle province”

**Edizione provvisoria**

ottobre 2013  
n. 64



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore: (...)

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli \_3505

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

## **Dossier del Servizio studi sull'A.S. n. 1079**

“Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge  
14 agosto 2013, n. 93, recante  
disposizioni urgenti in materia di  
sicurezza e per il contrasto della  
violenza di genere, nonché in tema  
di protezione civile e di  
commissariamento delle province”

### **Edizione provvisoria**

ottobre 2013  
n. 64

a cura di: L. Borsi, F. Cavallucci



## AVVERTENZA

Le schede di lettura sono state redatte sulla base del *dossier* del Servizio studi della Camera dei deputati n. 60/1 del 2 ottobre 2013, relativo alla A.C. 1540-A.



# INDICE

SCHEDE DI LETTURA DEL DISEGNO DI LEGGE .....	11
<b>Articolo 1</b> <i>(Conversione del decreto-legge ed entrata in vigore della legge di conversione)</i>	
Scheda di lettura.....	13
<b>Articolo 2</b> <i>(Gestioni commissariali delle province; dotazioni organiche del ministero dell'interno)</i>	
Scheda di lettura.....	15
SCHEDE DI LETTURA DEL DECRETO-LEGGE .....	19
<b>Articolo 1</b> <i>(Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori)</i>	
Scheda di lettura.....	21
<b>Articolo 2</b> <i>(Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti contro la persona)</i>	
Scheda di lettura.....	29
<b>Articolo 3</b> <i>(Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica)</i>	
Scheda di lettura.....	43
<b>Articolo 4</b> <i>(Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica)</i>	
Scheda di lettura.....	51
<b>Articolo 5</b> <i>(Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)</i>	
Scheda di lettura.....	59
<b>Articolo 5-bis</b> <i>(Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio)</i>	
Scheda di lettura.....	67
<b>Articolo 6</b> <i>(Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi del POM Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa)</i>	
Scheda di lettura.....	73

<b>Articolo 6-bis</b> <i>(Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo)</i>	
Scheda di lettura.....	81
<b>Articolo 7</b> <i>(Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonché in materia di concorso delle forze armate nel controllo del territorio)</i>	
Scheda di lettura.....	87
<b>Articolo 7-bis</b> <i>(Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia)</i>	
Scheda di lettura.....	93
<b>Articolo 8</b> <i>(Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione)</i>	
Scheda di lettura.....	97
<b>Articolo 9</b> <i>(Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale)</i>	
Scheda di lettura.....	101
<b>Articolo 9-bis</b> <i>(Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013)</i>	
Scheda di lettura.....	107
<b>Articolo 10</b> <i>(Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225)</i>	
Scheda di lettura.....	111
<b>Articolo 10-bis</b> <i>(Disposizioni concernenti l'uniforme del personale e la bandiera del Dipartimento della protezione civile)</i>	
Scheda di lettura.....	121
<b>Articolo 11</b> <i>(Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i>	
Scheda di lettura.....	123
<b>Articolo 11-bis</b> <i>(Interventi a favore della montagna)</i>	
Scheda di lettura.....	129
<b>Articolo 12 - soppresso</b> <i>(Gestioni commissariali delle province)</i>	
Scheda di lettura.....	131

**Articolo 12-bis**

*(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)*

Scheda di lettura..... 135

**Articolo 13**

*(Entrata in vigore)*

Scheda di lettura..... 139



## **SCHEDE DI LETTURA DEL DISEGNO DI LEGGE**



## **Articolo 1**

*(Conversione del decreto-legge ed entrata in vigore della legge di conversione)*

1. Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**L'articolo 1** reca disposizioni per la conversione in legge del D.L. 93/2013 e fissa l'entrata in vigore della legge di conversione al giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



## **Articolo 2**

*(Gestioni commissariali delle province; dotazioni organiche del ministero dell'interno)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari.

2. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

**L'articolo 2 disciplina, con modifiche, il contenuto dell'articolo 12 del decreto-legge (e in particolare i commi 1, 2 e 5), soppresso durante l'esame presso la Camera dei deputati.**

Il **comma 1** dispone la salvezza, rispettivamente, dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari delle province, nonché degli atti da questi posti in essere.

Per quanto riguarda l'incidenza della disposizione in commento, si rileva che le amministrazioni provinciali che risultano sciolte alla data del 1° settembre 2013 sono: Belluno (13 dicembre 2011), Genova (9 maggio 2012), Vicenza (31 maggio 2012), La Spezia (1 giugno 2012), Ancona (2 giugno 2012), Como (2 giugno 2012), Asti (23 novembre 2012), Biella (23 novembre 2012), Brindisi (23 novembre 2012), Vibo Valentia (10 dicembre 2012), Roma (10 gennaio 2013), Avellino (12 febbraio 2013); Rieti (12 febbraio 2013); Frosinone (18 marzo 2013); Napoli (18 marzo 2013), Benevento (18 aprile 2013); Catanzaro (18 aprile 2013); Massa Carrara (18 aprile 2013); Varese (18 aprile 2013); Foggia (16 maggio 2013); Lodi (6 giugno 2013); Taranto (19 luglio 2013).

La base normativa del 'commissariamento delle province' è costituita dal comma 20 dell'art. 23 del decreto-legge 201/2011 (conv. da L. 216/2011). Esso prevedeva l'applicazione (sino al 31 marzo 2013, originariamente) agli organi provinciali venuti a scadenza successivamente alla sua entrata in vigore e a tutti quelli da rinnovare entro il 31 dicembre 2012, della disposizione del Testo unico per gli enti locali (TUEL) in tema di commissariamento.

Quella previsione normativa è stata in seguito dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220/2013. La pronuncia di illegittimità fa perno sulla considerazione che lo strumento del decreto-legge, configurato dall'art. 77 della Costituzione come "atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza", non è "utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate" (cfr. il *dossier* del Servizio Studi del Senato n. 56, *Decretazione d'urgenza: moniti della recente giurisprudenza costituzionale*, settembre 2013).

La sentenza 3 luglio 2013, n. 220 ha dichiarato l'illegittimità non solo del comma 20 dell'art. 23, ma anche dei commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-*bis* dello stesso articolo decreto-legge n. 201/2011 e degli artt. 17 e 18 del decreto-legge n. 95/2012.

In particolare, *l'art. 23 del decreto-legge n. 201/2011* aveva circoscritto le funzioni provinciali di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale e aveva limitato gli organi di governo della Provincia al Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia, e previsto la loro elezione di secondo grado, rinviando la determinazione delle modalità di elezione di tali organi a legge dello Stato da adottare entro il 31 dicembre 2013. Per le altre funzioni era stato previsto il trasferimento ai comuni salve esigenze di carattere unitario che ne rendano necessaria l'acquisizione alle regioni. In particolare le seguenti disposizioni dell'art. 23, delle quali la sentenza dichiara l'illegittimità, hanno previsto:

- obbligo dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia di affidare obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici (comma 4);
- limitazione delle funzioni delle province esclusivamente a quelle di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (comma 14);
- eliminazione della giunta dagli organi di governo della Provincia limitati al Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia che durano in carica cinque anni (comma 15);
- il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia e il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti (commi 16 e 17): le modalità di elezione dovevano essere stabilite con legge entro il 31 dicembre 2013, ma l'esame del disegno di legge presentato a tal fine dal Governo nella scorsa legislatura non si è concluso;
- lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva (comma 18);
- lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle

funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia (comma 19);

- agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, la disposizione del Testo unico per gli enti locali (TUEL) in tema di commissariamento; gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale; solo decorsi tali termini si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali (comma 20).

Va ricordato che il comma 20-*bis* del citato art. 23, escludendo le regioni ad autonomia speciale dall'applicazione diretta di quanto statuito, ha rinviato alla stessa autonomia, nei limiti costituzionalmente previsti, l'obbligo di adeguamento alle disposizioni illustrate che non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano. Tuttavia, la citata sentenza 220/2013 ne ha dichiarato l'illegittimità consequenziale in quanto "pone un obbligo di adeguamento degli ordinamenti delle Regioni speciali a norme incompatibili con la Costituzione".

Il *decreto-legge n. 95/2012* (conv. da L. 135/2012) indi dispose, con l'articolo 17, un generale riordino delle province all'esito di un procedimento da condividere con le comunità locali e una ridefinizione delle loro funzioni, con conferimento di ulteriori funzioni oltre a quelle di coordinamento stabilite dal D.L. 201/2011. Il riordino delle province era strettamente collegato all'istituzione delle città metropolitane, prevista dall'articolo 18 del medesimo provvedimento, che avrebbe dovuto comportare la contestuale soppressione delle province nel relativo territorio.

Nella scorsa legislatura fu poi emanato un ***terzo decreto-legge n. 188/2012***, decaduto per mancanza di conversione nel termine, che provvedeva al riordino delle province delle regioni a statuto ordinario sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 che ne aveva individuato i requisiti minimi: popolazione di almeno 350 mila abitanti e superficie territoriale non inferiore ai 2.500 chilometri quadrati. Il testo disponeva anche in materia di istituzione e di organi di città metropolitane.

Il **comma 1** fa salve le previsioni dell'articolo 1, comma 115 della legge n. 228 del 2012.

La *legge n. 228 del 2012* (legge di stabilità 2013) ha stabilito (articolo 1, comma 115) una serie di modifiche normative in tema di ordinamento provinciale, finalizzate all'effettuazione di una futura riforma organica nonché, così si esprime la norma, "al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge n. 95 del 2012".

Di fatto, sono stati traslati al 31 dicembre 2013 numerosi termini previsti nell'ambito delle precedenti previsioni di riforma. In particolare:

- si è sospesa l'applicazione delle disposizioni (commi 18 e 19 dell'articolo 23 del d.l. n. 201 del 2011) che prevedevano il trasferimento da parte dello Stato e delle Regioni delle funzioni già provinciali e delle relative risorse entro il 31 dicembre 2012;
- si è mutato dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine previsto per stabilire le modalità di elezione del riformato Consiglio provinciale, eletto in secondo grado;
- sono stati commissariati fino al 31 dicembre 2013 gli organi delle Province (ai sensi delle diverse ipotesi previste dall'ordinamento) cessanti tra il 5 novembre 2012 e il

31 dicembre 2013. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati;

- si è traslato al 31 dicembre 2013 la data entro cui si debba procedere al riordino delle province, conservando pertanto la medesima, complessa procedura che ha prodotto il non convertito decreto-legge 188 del 2012;

- si sono già attribuite, in attesa del suddetto riordino, alle Province le funzioni di area vasta (coordinamento territoriale e ambientale provinciale, trasporto e strade provinciali, rete ed edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado) che sarebbero sopraggiunte all'esito del (postposto) medesimo riordino;

- si sono sospese fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni (art. 18 d.l. n. 95 del 2012) istitutive delle Città metropolitane e soppressive delle province del relativo territorio, nonché quelle, correlate, relative alla riduzione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

**Presso la Camera dei deputati sono stati soppressi i commi 3 e 4 dell'articolo 12 del decreto-legge, alla cui scheda si rinvia.**

Il **comma 2** sospende - fino al 30 giugno 2014 - l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2, del D.L. 95/2012 (conv. da L. 135/2012) che prevedono la riduzione delle dotazioni organiche del Ministero dell'interno.

L'obiettivo della sospensione è quello di collegare i provvedimenti relativi alle dotazioni organiche dell'Amministrazione civile dell'interno a quelli di tipo ordinamentale di riordino delle province, come già stabilito ai sensi dell'art. 2, co. 2, del D.L. 95/2012 e dell'art. 1, co. 115, della legge di stabilità per il 2013.

L'articolo 2 del D.L. 95/2012 ha stabilito, nell'ambito di un processo di razionalizzazione della spesa già avviato da qualche anno, una riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al: 20 per cento di quelle esistenti, per il personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale (lettera *a*); 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale. Il comma 2 di tale disposizione ha stabilito per il solo personale dell'Amministrazione civile dell'interno che le riduzioni si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province prevista dal medesimo D.L., all'articolo 17, e, comunque, entro il 30 aprile 2013.

## **SCHEDE DI LETTURA DEL DECRETO-LEGGE**



## Articolo 1

(Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori)

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. All'articolo 572, secondo comma, del codice penale, dopo la parola: «danno» le parole «di persona minore degli anni quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «o in presenza di minore degli anni diciotto».

**1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:**

**«11-*quinqies*) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza».**

**1-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale è abrogato.**

**1-*ter*. All'articolo 609-*ter*, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:**

**«5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore».**

2. All'articolo 609-*ter*, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-*bis*) sono aggiunti i seguenti:

2. *Identico*.

«5-*ter*) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-*quater*) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.».

**2-*bis*. All'articolo 609-*decies* del**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al primo comma, dopo le parole: «per il delitto previsto dall'articolo 609-*quater*» sono inserite le seguenti: «o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-*bis*, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore»;**

**b) dopo il primo comma è inserito il seguente:**

**«Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*ter* e 612-*bis*, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile».**

**2-*ter*. All'articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a euro 51» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro 1.032».**

3. All'articolo 612-*bis* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: «legalmente separato o divorziato» sono sostituite dalle seguenti: «anche separato o divorziato» e dopo le parole: «alla persona offesa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»;

3. *Identico:*

a) il secondo comma è **sostituito dal seguente:**

**«La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

b) al quarto comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La querela proposta è irrevocabile.».

informatici o telematici»;

b) al quarto comma, dopo il secondo periodo **sono inseriti i seguenti: «La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma».**

4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: «valuta l'eventuale adozione di provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «adotta i provvedimenti».

4. *Identico.*

**4-bis.** All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: «di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7».

L'**articolo 1** del decreto-legge interviene sul codice penale per novellare la disciplina dei maltrattamenti in famiglia, della violenza sessuale e degli atti persecutori, con tre modalità: l'introduzione di nuove aggravanti; la previsione della irrevocabilità della querela presentata per *stalking*; il divieto di detenzione di armi in caso di ammonimento del questore per il medesimo reato.

Questa disposizione è stata significativamente **modificata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**. Tali modifiche hanno in particolare:

- introdotto un'aggravante comune per la commissione di alcuni delitti in danno o in presenza di minori, eliminando la novella all'art. 572 c.p.;
- ridotto le ipotesi di irrevocabilità della querela per atti persecutori, prevedendo però che l'eventuale remissione possa avvenire soltanto in sede processuale.

Di seguito si dà conto della normativa vigente, ovvero del testo del decreto-legge, e delle modifiche apportate dalla Camera.

Analiticamente, il **comma 1** dell'art. 1 del decreto-legge interviene sul delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi previsto dall'art. 572 del codice penale<sup>1</sup> estendendo l'aggravante prevista dal secondo comma, relativa alla commissione del fatto in danno di minore degli anni quattordici:

- alla commissione del fatto in danno di minorenni, superando il limite dei 14 anni e prevedendo dunque l'aumento di pena fino a un terzo quando vittima dei maltrattamenti è un minore;
- alla commissione del fatto in presenza di minorenni. La semplice presenza del minore alla commissione del delitto comporta l'applicazione dell'aggravante.

**Durante l'esame alla Camera** è stato abrogato il secondo comma dell'art. 572 c.p. (**comma 1-bis**), spostando l'aggravante ivi prevista nell'art. 61 del codice penale, e dunque trasformando quella aggravante da speciale in aggravante comune. Il comma 1, nella nuova formulazione proposta, inserisce quindi nell'art. 61 c.p. il numero 11-*quinquies*, in base al quale i fatti commessi:

- in presenza di un minorenni;
  - in danno di un minorenni;
  - in danno di una donna in stato di gravidanza,
- aggravano i seguenti delitti non colposi:
- delitti contro la vita e l'incolumità individuale (artt. 575 – 593 c.p.: si tratta delle ipotesi di omicidio, ma anche di percosse, lesioni, mutilazioni genitali femminili, rissa, omissione di soccorso);
  - delitti contro la libertà personale (artt. 605 – 609-undecies c.p.: si tratta delle ipotesi di sequestro di persona e di tutti i delitti di violenza sessuale);
  - delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.).

Questa disposizione risulta connessa all'attuazione nel nostro ordinamento dell'articolo 46 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta

---

<sup>1</sup> Si ricorda che l'art. 572 c.p. (recentemente novellato alla legge n. 172 del 2012, di ratifica della Convenzione di Lanzarote) punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque «maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte» (primo comma). Il secondo comma, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, prevedeva un aggravio di pena (fino a un terzo) se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Infine, il terzo comma prevede aggravanti speciali per l'ipotesi in cui dal fatto derivino lesioni personali: reclusione da 4 a 9 anni in caso di lesione grave; reclusione da 7 a 15 in caso di lesione gravissima; reclusione da 12 a 24 anni in caso di morte.

contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul). La disposizione internazionale, infatti, impegna gli Stati a adattare, per i reati di cui alla Convenzione medesima, misure legislative volte a garantire che (lett. d) quando il reato è commesso «su un bambino o in presenza di un bambino», ciò sia considerato circostanza aggravante, purché tali aspetti non siano già elementi costitutivi del reato.

*L'aggravante comune di cui al nuovo numero 11-quinquies dell'articolo 61 del codice penale viene a ricomprendere parzialmente l'aggravante comune di cui al numero 11-ter<sup>2</sup> del medesimo articolo 61. Sul punto potrebbe ritenersi opportuno un intervento di coordinamento.*

**Durante l'esame alla Camera è stato inserito poi il comma 1-ter** con il quale si novella l'art. 609-ter del codice penale<sup>3</sup>, che individua le ipotesi di violenza sessuale aggravata, estendendo l'aggravante attualmente prevista per colui che commette il fatto in danno di persona che non ha compiuto gli anni 16 della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore (n. 5), a colui che commette il fatto in danno di un minorenni. Viene dunque innalzato il limite di età della vittima da 16 a 18 anni per poter applicare la fattispecie aggravata di violenza sessuale.

Il **comma 2** del decreto-legge, non modificato in sede referente, interviene ancora sull'art. 609-ter c.p. inserendovi due ulteriori ipotesi aggravate, che comportano l'applicazione della pena della reclusione da 6 a 12 anni. Si tratta:

- della violenza sessuale nei confronti di donna in stato di gravidanza;

Si ricorda che l'aggravante relativa allo stato di gravidanza della persona offesa è già prevista dal nostro ordinamento per il delitto di atti persecutori (art. 612-bis, terzo comma, c.p.).

---

<sup>2</sup> Il predetto numero 11-ter prevede come aggravante comune l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.

<sup>3</sup> L'art. 609-ter del codice penale, nel testo vigente prima della pubblicazione del decreto-legge, prevede la reclusione da 6 a 12 anni se la violenza sessuale (ovvero la costrizione a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità) è commessa (primo comma):

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;

5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.

Il secondo comma individua nella reclusione da 7 a 14 anni la pena per il fatto commesso nei confronti di persona che non ha compiuto 10 anni.

- della violenza sessuale commessa dal coniuge (anche separato o divorziato) o da persona che sia o sia stata legata alla vittima da una relazione affettiva, anche priva del requisito della convivenza.

*L'espressione "relazione affettiva, anche senza convivenza" ricorre nell'articolo 609-ter del codice penale per effetto della modifica introdotta dal decreto-legge in conversione, mentre nell'articolo 612-bis del medesimo continua a farsi riferimento alla nozione di "relazione affettiva" senza che sia rinvenibile l'ulteriore specificazione "anche senza convivenza".*

**Durante l'esame in prima lettura è stato inserito il comma 2-bis** con il quale viene novellato l'art. 609-decies c.p.<sup>4</sup> in tema di comunicazione al tribunale per i minorenni. In particolare il provvedimento:

- estende – nel primo comma dell'art. 609-decies - l'obbligatoria comunicazione anche ai delitti di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e atti persecutori (art. 612-bis) specificando che in questi casi la segnalazione è dovuta solo quando la persona offesa è il minore o l'altro genitore (lett. a);
- stabilisce che nei suddetti casi, nonché in relazione alla violenza sessuale aggravata commessa in danno di minorenne o dell'altro genitore (in presenza di figli minori), la comunicazione effettuata dal PM al tribunale per i minorenni è valida anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti relativi ai figli in caso di separazione (art. 155 e ss. c.c.) e dei provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale (art. 330 c.c.) e di condotta pregiudizievole ai figli (art. 333 c.c.), di competenza del tribunale per i minorenni (lett. b).

Il **comma 2-ter**, introdotto dalle Commissioni riunite nel corso dell'esame in sede referente, novella l'art. 612 c.p., relativo al delitto di minaccia, innalzando da 51 a 1.032 euro la multa prevista per chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno.

Il **comma 3** novella la disciplina del delitto di atti persecutori, introdotto nel codice penale all'art. 612-bis dal decreto-legge n. 11 del 2009<sup>5</sup>, intervenendo su tre diversi aspetti del delitto.

---

<sup>4</sup> La disposizione prevede che quando si procede per un delitto di tratta ovvero di sfruttamento sessuale di minore o di violenza sessuale in danno di minorenni, il PM ne debba dare notizia al tribunale per i minorenni (primo comma). In tal caso al minore dovrà essere assicurata assistenza affettiva e psicologica, in ogni stato e grado del procedimento, attraverso i genitori o altre persone idonee indicate, ovvero gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni con esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime, ammessi dall'autorità giudiziaria che procede (secondo comma). La stessa persona offesa minorenne dovrà essere assistita anche dai servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dai servizi sociali degli enti locali (terzo comma), dei quali potrà avvalersi anche l'autorità giudiziaria (quarto comma).

<sup>5</sup> La nuova fattispecie penale è inserita nell'ambito dei delitti contro la libertà morale. Per la sussistenza del delitto (procedibile a querela della persona offesa, salvo talune ipotesi specificamente indicate) si richiede la ripetitività della condotta, nonché l'idoneità del comportamento a provocare nella

In primo luogo (comma 3, lett. *a*)) modifica la disciplina delle aggravanti, novellando il secondo comma dell'art. 612-*bis* in modo da prevedere:

- un aumento di pena quando gli atti persecutori sono commessi dal coniuge – anche separato o divorziato - o da altra persona legata alla vittima da una relazione affettiva (tanto nel presente quanto nel passato, in base a un emendamento approvato in prima lettura); non sono più requisiti necessari per l'applicazione dell'aggravante, la separazione legale o il divorzio;
- un aumento di pena quando gli atti persecutori sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

In secondo luogo (comma 3, lett. *b*)), il decreto-legge ha modificato la disciplina della querela, intervenendo sul quarto comma dell'art. 612-*bis* c.p., per disporre che, una volta presentata, la querela è irrevocabile.

Per quanto riguarda la procedibilità dei delitti di violenza, si ricorda che la Convenzione di Istanbul, all'art. 55, impegna gli Stati a far sì che la repressione dei reati previsti dalla Convenzione non dipenda interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima.

---

vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero a costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è della reclusione da 6 mesi a 4 anni (primo comma).

I commi secondo e terzo del nuovo art. 612-*bis* c.p. – nel testo in vigore prima dell'emanazione del decreto-legge in commento - prevedono alcune aggravanti:

- la pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato ovvero da persona che sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa;
- la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso: in danno di un minore; in danno di una donna in stato di gravidanza; con armi o da persona travisata; in danno di una persona disabile.

La pena è peraltro aumentata anche se il fatto è commesso da soggetto già ammonito dal questore.

Fermo il principio della procedibilità del delitto a querela della persona offesa (comma quarto), da presentarsi entro sei mesi dal fatto, l'art. 612-*bis* prevede la procedibilità d'ufficio:

- se il reato viene commesso contro un minore o persona diversamente abile;
- nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio;
- nel caso di fatto commesso da soggetto ammonito dal questore.

Infatti, in considerazione della durata del procedimento penale, che potrebbe non essere compatibile con le finalità di tutela delle vittime degli atti persecutori, il decreto-legge del 2009 (artt. 8 e 9) ha previsto strumenti di tutela che, da un lato, possono intervenire anticipatamente rispetto alla pronuncia di una sentenza e, dall'altro, potrebbero anche dissuadere lo *stalker* dal condurre a ulteriori conseguenze il proprio comportamento persecutorio. In particolare, l'articolo 8 ha introdotto una misura di prevenzione personale consistente nell'ammonimento del questore. Al fine di apprestare una tutela nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela, infatti, la disposizione introduce la possibilità per la persona offesa di esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza, avanzando al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta dovrà essere trasmessa al questore senza ritardo.

Il questore dovrà assumere, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e dovrà sentire le persone informate dei fatti. Ove ritenga fondata l'istanza, ammonirà oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Verrà redatto processo verbale, copia del quale sarà rilasciata al soggetto che ha richiesto l'ammonimento e al soggetto ammonito.

Il questore dovrà anche valutare l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Sul punto è **intervenuta la Camera**, che ha modificato questa impostazione del decreto-legge stabilendo che la querela presentata per *stalking* sia irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma, del codice penale.

*Potrebbe essere ritenuto utile chiarire se il riferimento alla remissione della querela "processuale" coincida con la "remissione processuale" prevista dall'art. 152 c.p. (sarebbe quindi consentita anche davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 340 c.p.p.).*

Con il **comma 4**, il provvedimento in commento interviene sull'art. 8 del decreto-legge n. 11 del 2009, in tema di ammonimento da parte del questore, per disporre che, in sede di ammonimento, l'autorità di pubblica sicurezza debba adottare anche i conseguenti provvedimenti in tema di armi e munizioni; si ricorda che per il testo previgente, invece, il questore aveva ampia discrezionalità potendo valutare l'esigenza di vietare il porto d'armi.

La disposizione pare ricollegarsi agli articoli 51-53 della Convenzione di Istanbul che richiedono l'adozione di una serie di misure volte a ridurre o gestire il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, anche con riguardo all'accesso alle armi da fuoco da parte dell'autore delle violenze. In particolare, l'art. 51 della Convenzione impegna le parti ad adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti possano valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, valutando anche il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda o abbia accesso ad armi da fuoco.

Infine, **con l'esame in prima lettura** è stato inserito nell'articolo 1 del decreto-legge un ulteriore **comma 4-bis**, che novella l'articolo 11 del decreto-legge n. 11 del 2009, in tema di misure a sostegno delle vittime.

In particolare, si tratta della disposizione in base alla quale le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

La disposizione prevede che le misure a sostegno delle vittime di atti persecutori siano applicate anche alle vittime dei delitti di maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale dei minori e violenza sessuale.

## Articolo 2

*(Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti contro la persona)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

**0a) all'articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»;**

**0b) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera *f-ter*) è aggiunta la seguente:**

**«*f-quater*) delitto previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale»;**

a) all'articolo 282-*bis*, comma 6, dopo la parola «571,» è inserita la seguente: «582,» e le parole «e 609-*octies*» sono sostituite dalle seguenti: «609-*octies* e 612, secondo comma»;

a) all'articolo 282-*bis*, comma 6, dopo la parola «571,» **sono inserite le seguenti: «582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate,»,** le parole «e 609-*octies*» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-*octies* e 612, secondo comma,» **e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con le**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**modalità di controllo previste  
all'articolo 275-bis»;**

***a-bis)* all'articolo 282-quater,  
comma 1, è aggiunto, in fine, il  
seguente periodo: «Quando l'imputato  
si sottopone positivamente ad un  
programma di prevenzione della  
violenza organizzato dai servizi socio-  
assistenziali del territorio, il  
responsabile del servizio ne dà  
comunicazione al pubblico ministero e  
al giudice ai fini della valutazione ai  
sensi dell'articolo 299, comma 2»;**

*b)* all'articolo 299:

*b) identico:*

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «*2-bis.* I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* devono essere immediatamente comunicati al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «*2-bis.* I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, **283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona,** devono essere immediatamente comunicati, **a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali** e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.»;

2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità.»

2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, **283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-*bis* del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia,** deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente **ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa,**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

3) al comma 4-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità.».

c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *l-bis*) è aggiunta la seguente: «*l-ter*) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-*bis* del codice penale;»;

**salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede.»**

3) al comma 4-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, **283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-*bis* del presente articolo,** deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente **ed** a pena di inammissibilità, **presso** il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, **salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.**».

***b-bis*) all'articolo 350, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e nei casi di cui all'articolo 384-*bis*»;**

***b-ter*) all'articolo 351, comma 1-*ter*, dopo le parole: «previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «572,» e le parole: «e 609-*undecies*» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-*undecies* e 612-*bis*»;**

c) *identica*;

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente: «Art. 384-bis (*Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare*) – 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.»;

e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole «agli articoli» sono inserite le seguenti: «572,»;

f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti «572,»;

d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente: «Art. 384-bis (*Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare*) – 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, **scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica**, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica **o psichica** della persona offesa. **La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.**

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. **Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento»;**

e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole «**dagli** articoli» **è inserita la seguente:** «572,»;

f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole: «di cui agli articoli» **è inserita la seguente:** «572,» **e le parole: «e 590, terzo comma,» sono sostituite**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

g) all'articolo 408, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-*bis*. Per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni.»;

h) all'articolo 415-*bis*, comma 1, dopo le parole «e al difensore», sono aggiunte le seguenti: «nonché, quando si procede per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa»;

i) all'articolo 498:

1) al comma 4-*ter*, dopo le parole «agli articoli» sono inserite le seguenti: «572,»;

**dalle seguenti: «, 590, terzo comma, e 612-*bis*»;**

g) all'articolo 408, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-*bis*. **Per i delitti commessi con violenza alla persona**, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni.»;

h) all'articolo 415-*bis*, comma 1, dopo le parole: «e al difensore» sono **inserite** le seguenti: «nonché, quando si procede per **i reati** di cui **agli articoli 572 e 612-*bis*** del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa»;

**h-*bis*) all'articolo 449, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-*bis*, la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero»;**

i) *identico*:

1) al comma 4-*ter*, dopo le parole «agli articoli» **è inserita la seguente:** «572,»;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

2) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: «4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette.».

2) *identico.*

2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente: «a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;».

2. *Identico.*

3. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole «La persona offesa dai reati di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, 583-bis, 612-bis». Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

3. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole «La persona offesa dai reati di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, 583-bis,» e le parole: **«e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «609-octies e 612-bis».** Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera *c*), entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. *Identico.*

**4-bis.** All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, dopo le parole: «alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente».

L'**articolo 2** prevede una serie di interventi di adeguamento del codice di procedura penale alle esigenze di maggior protezione delle vittime di *stalking*, maltrattamenti in famiglia e, **a seguito dell'esame alla Camera**, di delitti commessi con violenza alla persona. A tale proposito si segnala che **è stata approvata una modifica alla rubrica** dell'articolo in esame mediante

sostituzione delle parole "di cui all'articolo 572 del codice penale" con le seguenti: "contro la persona".

Il **comma 1** detta una serie di modifiche volte ad ampliare la gamma delle misure coercitive adottabili a tutela della vittime di tali reati e ad introdurre obblighi di costante comunicazione a tutela della persona offesa.

La **lettera 0a)**, **introdotta nel corso dell'esame alla Camera**, novella l'articolo 101 del codice di procedura penale, relativo alla figura del difensore della persona offesa dal reato. La nuova disposizione introdotta prevede che, al momento dell'acquisizione della notizia di reato, PM e polizia giudiziaria debbano informare la persona offesa della facoltà di nominare un difensore e della possibilità di eventualmente accedere al patrocinio a spese dello Stato.

La **lettera 0b)** **anch'essa introdotta nel corso dell'esame alla Camera**, novella la disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, di cui all'art. 266 c.p.p., consentendo anche nelle indagini per i delitti di atti persecutori l'impiego di questo mezzo di ricerca della prova.

La **lettera a)** modifica l'art. 282-*bis* c.p.p. consentendo – anche ove si proceda per lesioni personali (art. 582 c.p.) e minacce gravi o aggravate (art. 612, secondo comma, c.p.) in danno dei prossimi congiunti o del convivente - l'adozione del provvedimento di *allontanamento* dell'imputato *dalla casa familiare, anche al di fuori dei limiti di pena* previsti dall'articolo 280 c.p.p. (reclusione superiore nel massimo a 3 anni).

La disposizione è **stata modificata dalla Camera dei deputati** che ha:

- circoscritto l'applicazione della norma nel caso di procedimento per lesioni personali, consentendo l'allontanamento solo nelle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate;
- stabilito la possibilità di ricorrere a procedure di controllo mediante mezzi elettronici (c.d. bracciale elettronico). In particolare, è previsto che quando si procede per uno dei delitti indicati - violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), abuso dei mezzi di correzione e di disciplina (art. 571 c.p.), lesioni personali aggravate o procedibili d'ufficio (art. 582 c.p.), tratta di persone (artt. 600, 601 e 602 c.p.), sfruttamento sessuale di minori (artt. da 600-bis a 600-septies c.p.), violenza sessuale semplice, aggravata o di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter, 609-octies c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.) nonché minaccia grave o aggravata (art. 612) - e l'atto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura di allontanamento possa essere disposta (oltre che al di fuori dei limiti di pena previsti) anche con le modalità previste dall'art. 275-*bis* c.p.p., ovvero sia con procedure di controllo mediante mezzi elettronici (c.d. bracciale elettronico).

*Tra le fattispecie ricondotte al possibile utilizzo delle modalità di controllo elettronico di cui all'articolo 275-bis c.p.p. non figura il delitto di atti persecutori; l'art. 275-bis c.p.p., inoltre, configura il c.d. braccialetto elettronico come modalità da utilizzare in alternativa agli arresti domiciliari e rimessa al consenso dell'imputato. Nel caso di specie, non essendo previsto l'impiego dello strumento elettronico come alternativa a una forma più severa di limitazione della libertà personale, ma come strumento per verificare l'effettivo rispetto dell'obbligo di allontanamento, potrebbe essere ritenuto opportuno un approfondimento al fine di chiarire i profili di adeguatezza alla fattispecie della disposizione in questione.*

La **lettera a-bis)**, **inserita dalla Camera**, novella l'art. 282-quater. Si tratta della disposizione che prevede, a fronte di provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare (ex art. 282-bis) o di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter), la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, nonché alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio. La Camera ha aggiunto che, se l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi sociali territoriali, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al PM e al giudice ai fini della valutazione circa la possibile sostituzione della misura cautelare applicata.

La **lettera b)**, nel testo originario del decreto-legge, modifica l'articolo 299 c.p.p., sia prevedendo (comma 2-bis) che i provvedimenti relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter devono essere immediatamente comunicati al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio, sia stabilendo – in tema di revoca e sostituzione delle misure cautelari applicate - l'obbligo, per il richiedente, di notificare anche al difensore (o, in mancanza, alla persona offesa) la domanda all'autorità giudiziaria di revoca o sostituzione delle misure coercitive, di cui ai citati articoli 282-bis e 282-ter, avanzata sia nel corso delle indagini preliminari (comma 3) che dopo la loro chiusura (comma 4-bis); la mancata notifica costituisce, in entrambi i casi, causa di inammissibilità della richiesta.

La **Camera ha emendato** la novella di cui al comma 2-bis dell'art. 299 c.p.p., ampliando l'elenco delle misure per le quali è fatto obbligo di comunicazione e stabilendo che la comunicazione ai servizi socio-assistenziali territoriali debba avvenire in ogni caso. Le misure in questione sono le seguenti:

- allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-bis e 282-ter);

- divieto e obbligo di dimora (art. 283);
- arresti domiciliari (art. 284);
- custodia cautelare in carcere (art. 285) o in luogo di cura (art. 286).

**La Camera dei deputati** è intervenuta anche sulle modifiche apportate ai commi 3 e 4-bis integrando l'elenco delle misure coercitive considerate (e cioè inserendo anche nei commi 3 e 4-bis il rinvio agli articoli 283, 284, 285 e 286), nonché precisando che:

- la notifica al difensore o alla persona offesa non è dovuta se la richiesta di revoca o modifica della misura interviene nel corso dell'interrogatorio di garanzia;
- la notifica deve essere effettuata alla persona offesa, eventualmente presso il suo difensore, e non direttamente al difensore stesso, come previsto dal decreto-legge;
- la notifica alla persona offesa, quando la stessa non abbia indicato il difensore, non è dovuta se la stessa non ha neanche provveduto a dichiarare o eleggere domicilio;
- il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie; decorso il termine, il giudice procede.

*Si segnala che questa ultima previsione è stata inserita solo nel comma 3 del citato articolo 299, relativa alla fase precedente la chiusura delle indagini preliminari (essendo la fase successiva disciplinata dal comma 4-bis).*

**La lettera b-bis), introdotta nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera,** modifica l'art. 350 del codice, in tema di sommarie informazioni che la polizia giudiziaria assume dall'indagato, che prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria provvedono all'assunzione delle sommarie informazioni utili alle indagini dalla persona indagata che non si trovi in stato di arresto ovvero di fermo.

Alla fattispecie si aggiungono "i casi di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare".

*Per quanto concerne la modifica introdotta nel comma 1 dell'articolo 350 del codice di procedura penale, potrebbe ritenersi opportuna una riformulazione che ne esplicitasse ulteriormente il significato. Potrebbe ritenersi infatti non univocamente chiaro - dal punto di vista testuale - se il fine della modifica sia quello di consentire che siano assunte sommarie informazioni dall'indagato nel caso della nuova misura dell'allontanamento d'urgenza (diversamente dai casi di fermo e di arresto) o sia il contrario (non consentendosi pertanto l'assunzione di informazioni nei casi specificati, che appare il fine precipuo della norma nel testo vigente.)*

**La lettera b-ter), anch'essa inserita nel corso dell'esame alla Camera,** è volta a novellare l'art. 351 del codice di procedura penale, in tema di sommarie

informazioni assunte dalla polizia giudiziaria. La novella inserisce i procedimenti per i delitti di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e di *stalking* (art. 612-*bis* c.p.) tra quelli per i quali la polizia giudiziaria deve avvalersi di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal PM, se deve assumere sommarie informazioni da minorenni.

La **lettera c)** modifica l'art. 380 c.p.p. per permettere - anche per i delitti di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e di *stalking* (art. 612-*bis* c.p.) - l'arresto obbligatorio in flagranza al di fuori dei limiti di pena previsti (reclusione non inferiore nel minimo a 5 e nel massimo a 20 anni).

La **lettera d)** introduce nel codice di rito il nuovo art. 384-*bis*, che prevede che la polizia giudiziaria possa provvedere, su autorizzazione del PM, all'*allontanamento d'urgenza dalla casa familiare* e al contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Come precisato **con modifica approvata dalla Camera**, l'autorizzazione del pubblico ministero deve avere *forma scritta* ovvero, se orale, deve essere confermata per iscritto o per via telematica.

Il nuovo istituto:

- può essere applicato nei confronti di chi è colto in flagranza di uno dei reati previsti dall'art. 282-*bis*, comma 6<sup>6</sup>;
- presuppone la sussistenza di fondati motivi di una possibile reiterazione del reato, che metta in pericolo *grave ed attuale* la vita o l'integrità fisica (o psichica, in base ad una modifica introdotta dalla Camera) della persona offesa;
- rinvia, in quanto applicabile, alla disciplina sull'arresto e il fermo di cui agli artt. 385 e seguenti c.p.p.<sup>7</sup>. Sul punto la Camera ha precisato che, se si tratta di delitto perseguibile a querela, la misura può essere eseguita se la querela viene proposta, anche oralmente (richiamo dell'art. 381, comma 3, c.p.p.); in quel caso della querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

La Camera ha anche precisato che la polizia giudiziaria deve altresì provvedere, senza ritardo, a fornire alla vittima dei suddetti reati informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio.

---

<sup>6</sup> Si tratta dei seguenti reati previsti dal codice penale: violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570); abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571); lesione personale (art. 582); riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600); prostituzione minorile (art. 600-*bis*); pornografia minorile (art. 600-*ter*); detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater*); tratta di persone (art. 601); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602); violenza sessuale semplice e aggravata (artt. 609-*bis* e-*ter*); atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater*); corruzione di minorenne (art. 609-*quinqüies*); violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies*); minaccia grave (art. 612, secondo comma).

<sup>7</sup> Si tratta degli artt. 385 (divieto di arresto e di fermo in determinate circostanze), 386 (doveri della polizia giudiziaria in casi di arresto o di fermo), 387 (avviso dell'arresto o del fermo ai familiari), 388 (interrogatorio dell'arrestato o del fermato), 389 (casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato), 390 (richiesta di convalida dell'arresto o del fermo), 391 (udienza di convalida).

La **lettera e)** integra il comma 5-*bis* dell'art. 398, relativo a provvedimenti sulla richiesta di *incidente probatorio*; la nuova norma aggiunge i procedimenti per il reato di maltrattamenti in famiglia a quelli per cui, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, il giudice - con l'ordinanza di accoglimento della richiesta – se le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno, dispone l'incidente probatorio attraverso le modalità particolari ivi previste.

La **lettera f)** integra il comma 2-*ter* dell'art. 406 stabilendo che, anche per le *indagini preliminari per maltrattamenti in famiglia (cui la Camera ha aggiunto le indagini preliminari per atti persecutori)*, la proroga del *termine di durata massima* non può essere concessa più di una volta.

La **lettera g)** aggiunge all'art. 408 c.p.p., in tema di richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, un comma 3-*bis*, per stabilire che in caso di procedimento per maltrattamenti in famiglia l'*avviso della richiesta di archiviazione* per infondatezza della notizia di reato debba essere in ogni caso notificato, a cura del PM, alla persona offesa. E' inoltre raddoppiato (da 10 a 20 giorni) il termine entro il quale la persona offesa può visionare gli atti e presentare opposizione all'archiviazione, con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

**Durante l'esame in prima lettura è stata modificata questa previsione**, estendendola a *tutti i procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona* (è dunque soppresso lo specifico richiamo ai maltrattamenti in famiglia).

La **lettera h)** modifica il comma 1 dell'art. 415-*bis* del codice, prevedendo – sempre nel caso in cui si proceda per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) - a cura del PM, l'obbligo di notifica anche al difensore della persona offesa (o, in mancanza alla stessa persona offesa) dell'*avviso di conclusione delle indagini preliminari*. **La Camera ha aggiunto** anche in questa disposizione il richiamo ai procedimenti per atti persecutori, integrando dunque il richiamo all'art. 572 del codice penale con quello all'art. 612-*bis*.

**Durante l'esame in prima lettura è stata poi inserita** nell'articolo 2 del decreto-legge la **lettera h-*bis***), che novella l'art. 449 del codice di rito, in tema di accesso al giudizio direttissimo. La disposizione disciplina la citazione per il giudizio direttissimo nell'ipotesi in cui sia stato disposto l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'art. 384-*bis* c.p.p. (v. sopra), prevedendo che la polizia giudiziaria, su indicazione del PM, possa provvedere alla citazione per il giudizio e la contestuale convalida, entro 48 ore, della misura. A ciò si provvederà laddove il giudizio direttissimo non pregiudichi gravemente le indagini.

Si rileva che la previsione introdotta nel comma 5 dell'articolo 449 del codice di procedura penale dalla citata lettera h-bis) fa riferimento in modo testuale alla "convalida dell'arresto". Poiché nell'ipotesi di cui al nuovo articolo 384-bis la persona non è in stato d'arresto, la formulazione potrebbe ritenersi tale da porre un problema di coordinamento.

La **lettera i)** estende anche al minore vittima di maltrattamenti in famiglia (ovvero alla vittima maggiorenne inferma di mente) le *particolari modalità di assunzione della testimonianza* previste dall'art. 4-ter dell'art. 498; l'esame testimoniale potrà quindi avvenire, su richiesta del minore o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio e di un impianto citofonico. Un *comma aggiuntivo 4-quater* prevede, inoltre, in relazione ai procedimenti per i reati di cui al comma 4-ter dello stesso art. 498 (che a seguito del D.L. comprende anche i maltrattamenti in famiglia) la possibilità che – su richiesta dell'interessato o del suo difensore – anche l'assunzione della testimonianza di vittime maggiorenti, se particolarmente vulnerabili, avvenga con *modalità protette*.

Il **comma 2** dell'articolo 2 del decreto-legge interviene *sulle norme di attuazione del codice di procedura penale* aggiungendo una lett. a-bis) al comma 1 dell'art. 132-bis, che assicura *priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza* e nella trattazione dei processi anche ai reati di maltrattamenti in famiglia, *stalking*, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo.

Il **comma 3** integra la formulazione del comma 4-ter dell'art. 76 del TU spese di giustizia (DPR 115 del 2002) prevedendo l'ammissione al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal medesimo articolo 76, delle vittime dei reati di *stalking*, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili. La disposizione attua quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul. La Camera ha effettuato **una modifica di mero drafting**, per assicurare nella disposizione novellata il rispetto dell'ordine progressivo degli articoli richiamati.

L'onere finanziario dell'intervento (di cui è indicata la copertura nello stato di previsione del Ministero dell'Economia) è valutato in 1 milione di euro per l'anno in corso e in 2,7 milioni a decorrere dal 2014.

Il **comma 4** reca una *disposizione transitoria* che precisa come la novella all'art. 380 c.p.p. sull'arresto obbligatorio in flagranza (per *stalking* e maltrattamenti in famiglia) in deroga ai limiti di pena (introdotta dal *comma 1, lett. c)* entra in vigore a partire dalla data di vigenza della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Infine, **durante l'esame presso la Camera è stato inserito il comma 4-bis**, che novella il decreto legislativo n. 274 del 2000, sulla competenza penale del giudice di pace. La novella circoscrive la competenza del giudice di pace rispetto

al delitto di lesioni personali di cui all'art. 582 del codice penale, prevedendola solo nelle ipotesi lievi (secondo comma) perseguibili a querela di parte e purché non si tratti di fatti commessi in danno di convivente, coniuge, fratello, sorella, padre, madre, figlio o affine in linea retta.

### Articolo 3

*(Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all'articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, **in forma non anonima**, un fatto che debba ritenersi riconducibile **ai reati** di cui **agli articoli 581, nonché 582**, secondo comma, **consumato o tentato**, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica **uno o più** atti, **gravi ovvero** non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, **attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una** relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, **come modificato dal presente decreto**. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.

4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità dell'**eventuale** segnalante.

5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 572 o 609-*bis* del codice penale.

del **codice della strada, di cui al** decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma **2**, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. *Identico.*

4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità **del** segnalante, **salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.**

5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli **581 e 582** del codice penale **nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**presente articolo.**

**5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.**

L'**articolo 3** introduce misure di prevenzione per condotte di violenza domestica.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, l'articolo si inquadra nell'ambito delle iniziative, preannunciate dal Governo, per garantire la completa attuazione della Convenzione di Istanbul e si propone – in attuazione dei principi sanciti negli articoli 5, 12, 27 e 50 della Convenzione – di rafforzare gli strumenti di prevenzione anche operativa delle vessazioni perpetrate nell'ambito del nucleo familiare o di relazioni affettive.

In particolare, l'articolo 5 della Convenzione di Istanbul (legge di autorizzazione alla ratifica 27 giugno 2013, n. 77) riguarda gli obblighi degli Stati e li impegna ad adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione.

L'articolo 12 della Convenzione disciplina gli obblighi generali per gli Stati, che sono tenuti ad adottare le misure necessarie per: promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini; impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica. Tutte le misure adottate devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime. Le Parti firmatarie della

Convenzione adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza. Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto «onore» non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza. Inoltre debbono adottare le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.

L'articolo 27 della Convenzione impegna le Parti ad adottare le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti.

L'articolo 50, in fine, impegna le Parti ad adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime. Le Parti debbono adottare le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove.

Il **comma 1** introduce una misura di prevenzione per condotte di violenza domestica, ispirata allo schema già adottato dal legislatore con riguardo al reato di *stalking* (art. 8 del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009).

L'art. 8 del dl 11/2009 stabilisce che, fino a quando non è proposta querela per il reato di atti persecutori, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore (comma 1).

Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore è tenuto ad adottare i provvedimenti in materia di armi e munizioni (l'obbligo di adozione, in luogo della discrezionalità valutativa del questore originariamente prevista dal decreto-legge 11/2009, è stato introdotto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge in conversione) (comma 2).

La pena per il delitto di atti persecutori è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo (comma 3).

Si procede d'ufficio per il delitto di atti persecutori quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo (comma 4).

L'istituto dell'ammonimento (altrimenti denominato dal legislatore "avviso orale"), quale misura di prevenzione personale, è inoltre previsto dal codice antimafia (art. 3 del d.lgs. 159/2011).

Si prevede, infatti, che nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato – in forma non anonima, come specificato nel corso dell'esame da parte della Camera - un fatto che debba ritenersi riconducibile all'art. 582, secondo comma, c.p. (*lesioni personali punibili a querela della persona offesa*) – ovvero all'art. 581 (*percosse, anch'esse punibili a querela*), **come aggiunto durante l'esame alla Camera** - , consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, possa procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.

Il decreto-legge precisa che, ai fini dell'applicazione della norma sull'ammonimento, per “violenza domestica” si intendono gli atti non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Rispetto a questa formulazione, sostanzialmente mutuata dalla Convenzione di Istanbul (art. 3), **in seguito alle modifiche apportate dalla Camera** è stato precisato che si ha violenza domestica nel caso di uno o più atti, gravi o non episodici. Inoltre è stata sostituita all'espressione «tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa», la più corretta formulazione «tra persone legate attualmente o in passato da vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva».

L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge prevede quindi l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del dl 11/2009 (*v. sopra*).

La clausola di compatibilità richiede quindi all'interprete di individuare quali siano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, sull'ammonimento relativo allo *stalking*, che non contrastano con la nuova disciplina dell'ammonimento per condotte di violenza domestica.

Ad esempio, l'art. 8 riserva alla persona offesa l'esposizione dei fatti all'autorità di pubblica sicurezza e prevede che la richiesta sia rivolta al questore. Inoltre, la richiesta deve essere trasmessa senza ritardo al questore dalle autorità di pubblica sicurezza.

L'art. 3 del dl 93 – diversamente dal citato art. 8 - non precisa invece a chi spetti effettuare la segnalazione; fa riferimento alle “forze dell'ordine” (anziché alla autorità di p.s.) quali destinatarie di tale segnalazione; non stabilisce un'espressa alternativa tra il procedimento di ammonimento e la querela (il questore può procedere “anche” in assenza di querela).

*Si rileva che le previsioni dell'articolo in esame richiamano esclusivamente i commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legge n. 11 del 2009. Dal punto di vista testuale sembra quindi doversi ritenere esclusa, in relazione ai reati di cui al comma 1 dell'articolo medesimo, l'applicabilità dell'aggravante di cui al comma 3 del citato articolo 8, nonché la procedibilità d'ufficio ai sensi del comma 4.*

Sempre il comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge stabilisce che il questore possa richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi del codice della strada (articolo [218](#), che disciplina il procedimento di sospensione). Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso previsto dall'articolo [218, secondo comma](#), del codice della strada.

Si tratta del permesso che il conducente cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può richiedere, per determinate fasce orarie, e comunque per non oltre tre ore al giorno, per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni previste per l'assistenza alle persone handicappate.

Il **comma 3** prevede che il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo [8](#) della [legge 1° aprile 1981, n. 121](#), elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento del Ministro dell'interno sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale.

Il **comma 4** prevede che in ogni atto del procedimento di ammonimento debbano essere omesse le generalità dell'eventuale segnalante. Sul punto **sono state approvate modifiche durante l'esame alla Camera** che hanno precisato che:

- la segnalazione non può essere anonima (v. *sopra*, comma 1);
- la segnalazione è utilizzabile solo ai fini dell'avvio del procedimento;
- il beneficio dell'omissione della indicazione delle generalità del segnalante viene meno se la segnalazione risulta manifestamente infondata.

Il **comma 5**, nel testo originario del decreto-legge in esame, prevede che le misure a sostegno delle vittime di atti persecutori siano applicate anche nei casi di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli o di violenza sessuale. Tali fattispecie, di cui agli articoli 572 o 609-bis del codice penale, sono state espunte **durante l'esame alla Camera** che ha invece aggiunto i casi di percosse o lesioni personali nell'ambito di violenza domestica.

In particolare, l'art. 11 del decreto-legge n. 11 del 2009 prevede che le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le

informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

La disposizione precisa che tali misura troveranno applicazione anche nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevano dalla vittima notizie dei suddetti reati.

*Una specifica novella all'art. 11 del decreto-legge 11/2009 - relativa anche alle fattispecie di cui ai citati articoli 572 o 609-bis del codice penale - è prevista dall'art. 1, comma 4-bis, decreto-legge in commento (v. sopra).*

**Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura,** stabilisce che quando il questore procede ad ammonimento deve altresì informare l'ammonito «circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di azione di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere» (v. *ultra*).



## Articolo 4

### *(Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis. - (*Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica*) – 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa,

1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è **inserito** il seguente:

«Art. 18-bis. - (*Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica*) – 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, **con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima**, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica **uno o più** atti, **gravi ovvero** non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra **persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

**relazione affettiva**, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.

2. *Identico.*

3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali.

3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali **dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o** dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. **Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1.**

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4. *Identico.*

**4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.**

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.».

5. *Identico*».

L'**articolo 4** novella il testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998<sup>8</sup>), introducendovi l'articolo 18-*bis*, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari alle vittime straniere di atti di violenza in ambito domestico. La finalità del permesso di soggiorno è consentire alla vittima straniera di sottrarsi alla violenza.

In particolare, la nuova disposizione - che ricalca il contenuto dell'articolo 18 del decreto legislativo, relativo al *soggiorno per motivi di protezione sociale* - prevede il rilascio di un permesso di soggiorno allo straniero in presenza dei seguenti presupposti (**comma 1**):

- devono essere riscontrate violenze domestiche o abusi nei confronti di uno straniero nel corso di operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali per uno dei seguenti reati:
  - maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
  - lesioni personali, semplici e aggravate (artt. 582 e 583 c.p.);
  - mutilazioni genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.);
  - sequestro di persona (art. 605 c.p.);
  - violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.);
  - atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.)

---

<sup>8</sup> D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*.

- nonché per uno qualsiasi dei delitti per i quali il codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.).

La violenza domestica, al fine dell'applicazione della disposizione, è definita analogamente a quanto fatto dall'articolo 3 del decreto-legge e dalla Convenzione di Istanbul (v. *sopra*).

In alternativa alle indagini penali, le violenze domestiche o gli abusi possono anche emergere nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza (ha introdotto la Camera dei deputati) e dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza (anche servizi sociali territoriali, ha introdotto la Camera dei deputati).

- da tali operazioni, indagini, procedimenti e interventi assistenziali deve emergere che il tentativo di sottrarsi alla violenza ovvero la collaborazione alle indagini preliminari o al procedimento penale espongono l'incolumità della persona offesa straniera ad un concreto ed attuale pericolo.

In presenza di questi due presupposti si apre un procedimento che prevede:

- la proposta o il parere favorevole del procuratore della Repubblica al questore di rilascio del permesso di soggiorno. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il parere o la proposta del procuratore della Repubblica è stato sostituito con quello dell'autorità giudiziaria precedente. Nel caso in cui le violenze o gli abusi emergano nel corso di indagini penali, sarà il PM a comunicare al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo per l'incolumità personale (**comma 2**); se, invece, la segnalazione proviene dai servizi sociali (o anche – come precisato con una modifica introdotta dalla Camera – dai centri antiviolenza), la sussistenza dei presupposti sarà valutata dal questore sulla base della relazione redatta dagli stessi servizi. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato specificato che anche in questo caso è obbligatorio il parere dell'autorità giudiziaria competente (**comma 3**);
- il provvedimento del questore che rilascia il permesso di soggiorno.

L'articolo 18-*bis*, introdotto dalla disposizione in commento, contiene, al comma 1, un esplicito richiamo all'art. 5, comma 6, del TU immigrazione, che appunto disciplina l'ipotesi della sussistenza di esigenze di protezione umanitaria ai fini del rilascio di permesso di soggiorno (permesso di soggiorno c.d. per motivi umanitari).

I base alla disposizione richiamata, “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di

carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.

Tale richiamo potrebbe essere inteso al fine di riconoscere alla vittima di violenza domestica la condizione giuridica del titolare di permesso per motivi umanitari, specialmente per gli aspetti non esplicitamente disciplinati dalla disposizione in commento.

In particolare, si segnala che il permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6, TU (pur in assenza di esplicita disposizione), generalmente, viene rilasciato per la durata di un anno. Può essere concesso direttamente dal Questore come previsto dal D.P.R. 394/99 (regolamento di attuazione del Testo unico immigrazione), che all'articolo 11, co. 1, lett. *c-ter*) prevede che il permesso per motivi umanitari possa essere rilasciato a seguito dell'acquisizione da parte dell'interessato di documentazione relativa a oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dal territorio nazionale.

Ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. *c*), del citato regolamento, tale permesso di soggiorno consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo e può essere convertito in permesso per lavoro.

Nella nuova fattispecie introdotta dall'art. 18-*bis* non è specificata in modo espresso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 18 per le vittime di tratta, la durata del permesso di soggiorno né sono previste la possibilità e le modalità di rinnovo (spettando così all'autorità giudiziaria, pare di intendere, la decisione in merito alla durata, in base al fatto che sia cessata o meno la necessità che ha portato al rilascio del permesso stesso).

Il **comma 4** dell'articolo 18-*bis* prevede, peraltro, che il permesso è revocato in caso di condotta dello straniero incompatibile con le finalità del rilascio, ovvero con l'esigenza di consentire alla vittima straniera di sottrarsi alla violenza.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto il **comma 4-bis** che prevede la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione quale misura sanzionatoria (facoltativa) nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento, per uno dei delitti di cui al comma 1.

La disposizione fa riferimento all'articolo 13 del testo unico che disciplina l'espulsione amministrativa. Più specificamente si deve intendere riferita al comma 2 dell'art. 13 (espulsione disposta dal prefetto) in quanto il comma 1 disciplina l'espulsione amministrativa disposta dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

La disposizione ha l'effetto di aggiungere una ulteriore causa di espulsione che si aggiunge alle tre previste dal art. 13, comma 2, del testo unico immigrazione.

Il testo unico sull'immigrazione contempla diversi tipi di espulsione del cittadino straniero riconducibili sostanzialmente a due categorie giuridiche: l'espulsione quale sanzione amministrativa, comminata, appunto, dall'autorità amministrativa (ministro o prefetto) in caso di violazione delle regole relative all'ingresso e al soggiorno e l'espulsione applicata dal giudice nell'ambito di un procedimento penale (l'espulsione a titolo di misura di sicurezza e l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa a sanzione penale). Esse rispondono a due distinte finalità: la prima punisce coloro che trasgrediscono le procedure fissate per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri e costituiscono dunque una sanzione necessaria ai fini del loro rispetto. La seconda colpisce il comportamento delinquenziale dello straniero a prescindere dalla regolarità della sua posizione amministrativa. Tuttavia, alcune forme di espulsione "giudiziaria" possono essere eseguite solo nei confronti degli stranieri passibili di espulsione amministrativa.

L'art. 13 del testo unico disciplina l'espulsione amministrativa prevedendo due tipologie distinte di provvedimento:

- l'espulsione disposta dal ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (comma 1);
- l'espulsione disposta, caso per caso, dal prefetto (comma 2) quando lo straniero:
  - è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera (immigrato clandestino);
  - si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, oppure quando il permesso di soggiorno è stato revocato, annullato, rifiutato o scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo ovvero nell'ipotesi di trattenimento dello straniero non comunitario oltre il periodo di 3 mesi (immigrato irregolare);
  - sia un delinquente abituale o sia indiziato di appartenere ad associazioni criminali di tipo mafioso.

L'espulsione amministrativa (sia di iniziativa del ministro dell'interno, sia quella prefettizia) è disposta con decreto motivato ed è eseguita dal questore (co. 3). Il decreto è immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato e l'espulsione viene di norma eseguita con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (co. 4).

Qualora lo straniero sia sottoposto a procedimento penale, l'esecuzione del provvedimento di espulsione è eseguita previo nulla osta dell'autorità giudiziaria che può essere negato in presenza di inderogabili esigenze processuali.

Infine, il **comma 5** precisa che le disposizioni sul permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica si applicano anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.

L'estensione dell'applicazione della disposizione ai cittadini comunitari è presumibilmente finalizzata a consentire a costoro, qualora siano vittime di violenza domestica, la permanenza nel territorio italiano anche in assenza dei requisiti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 30/2007. Tale disposizione infatti consente il soggiorno dei cittadini comunitari per un periodo superiore ai tre mesi solamente se svolgono una attività lavorativa o sono in stato di disoccupazione involontaria.

Per quanto riguarda i familiari, qualora siano cittadini di Paesi extra UE, ricadono *tout court* nella fattispecie introdotta dal nuovo art. 18-bis.



## Articolo 5

*(Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza Unificata, un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.

2. Il Piano persegue le seguenti finalità:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne;

1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, **delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza**, e adotta, previa **intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione **dell'Unione europea** per il periodo 2014-2020.

2. Il Piano, **con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale**, persegue le seguenti finalità:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e **dei ragazzi** nel processo di eliminazione della violenza contro le donne **e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali**;

b) sensibilizzare gli operatori dei

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**settori dei *media* per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;**

*b)* promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

*c)* promuovere **un'adeguata formazione del personale della scuola** alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e **promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine** di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

*c)* potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

*d)* potenziare le forme di assistenza e **di** sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso **modalità omogenee di** rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

*d)* garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo *stalking*;

*e)* garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con **fatti di** violenza di genere **o di** *stalking*;

*e)* accrescere la protezione delle

*f)* accrescere la protezione delle

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

vittime attraverso un rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

vittime attraverso **il** rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

**g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;**

f) prevedere una raccolta strutturata dei dati del fenomeno, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti;

**h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;**

g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di *stalking*;

**i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di *stalking* e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;**

h) definire un sistema strutturato di *governance* tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

*l) identica.*

**3. Il Ministro delegato per le pari opportunità trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano.**

**4. Per il finanziamento del Piano, il**

Testo del decreto-legge

---

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

**Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.**

3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, **fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo e dall'articolo 5-bis**, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel contesto degli impegni presi con la recente ratifica della *Convenzione di Istanbul* (legge 77 del 2013) ed in sinergia con le politiche dell'Unione Europea, l'**articolo 5** del decreto-legge prevede l'adozione da parte del Ministro delegato per le pari opportunità di un *Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*.

Nelle conclusioni in materia di "*Lotta alla violenza contro le donne e servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica*", adottate il 6 dicembre 2012 il Consiglio dell'Unione Europea ha invitato gli Stati membri e la Commissione europea, nell'ambito delle rispettive competenze, a definire, attuare e migliorare, se già esistenti, piani d'azione, programmi o strategie coordinati, di carattere globale, multidisciplinare e multi-agenzia, per combattere tutte le forme di violenza contro donne e ragazze tramite il coinvolgimento di tutte le parti interessate pertinenti e l'abbinamento di misure legislative e non legislative finalizzate alla prevenzione e all'eliminazione della violenza, alla fornitura di protezione e sostegno alle vittime, all'azione penale contro gli autori di violenze; e garantire finanziamenti adeguati e sostenibili per l'attuazione delle suddette politiche e per il funzionamento dei servizi.

In proposito si ricorda che l'Unione europea sostiene le iniziative degli Stati membri volte al contrasto alla violenza di genere attraverso il programma finanziario Daphne III, con una dotazione pari 116,85 milioni di euro per il periodo 2007-2013. Adottato

con decisione 2007/779/CE, esso integra i programmi esistenti negli Stati membri e si basa sulle politiche e sugli obiettivi definiti nei due programmi precedenti (Daphne e Daphne II).

*Il Piano straordinario* persegue le finalità di prevenzione del fenomeno della violenza alle donne mediante *una pluralità di azioni* in diversi ambiti: campagne di pubblica informazione e sensibilizzazione, promozione in ambito scolastico delle corrette relazioni tra i sessi nonché di tematiche anti-violenza e antidiscriminazione negli stessi libri di testo; potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza e protezione delle vittime di violenza di genere e di *stalking*, formazione specializzata degli operatori, collaborazione tra istituzioni, raccolta ed elaborazione dei dati, previsione di specifiche azioni positive, configurazione di un sistema di *governance* del fenomeno tra i diversi livelli di governo sul territorio.

Già con la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) fu istituito un *Fondo*, presso la Presidenza del Consiglio, *per la realizzazione di un Piano contro la violenza alle donne* (cap. 496) stanziando a tal fine 20 milioni di euro per il 2008.

Nel 2009 all'obiettivo di prevenzione della violenza si è affiancato quello di *prevenzione e contrasto agli atti persecutori*, con la conversione del decreto-legge 11/2009 che non solo ha introdotto lo *stalking* nel codice penale (art. 612-*bis*) ma ha anche posto a carico delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori l'obbligo di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente di metterla in contatto con tali strutture. Il provvedimento ha istituito, infine, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio un *numero verde nazionale* a favore delle vittime degli atti persecutori, con compiti di assistenza psicologica e giuridica, nonché di comunicare gli atti persecutori segnalati alle forze dell'ordine, nei casi d'urgenza e su richiesta della persona offesa.

Le somme destinate al Piano nazionale non sono state mai impegnate nel corso degli anni, fino al 2011 quando la Corte dei Conti ha dato il via libera al primo Piano nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking*.

Nel novembre 2011, quando il Piano contro la violenza alle donne diventa operativo, il capitolo 496 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri recava uno stanziamento di 18.659.049 euro.

Lo stanziamento ha consentito di pubblicare in Gazzetta Ufficiale due avvisi relativi ad interventi per la Rete nazionale antiviolenza per un finanziamento complessivo di 11,7 milioni di euro:

Per quanto riguarda il 2012, il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri recava uno stanziamento per il Piano contro la violenza alle donne di soli 1,5 milioni di euro; nel corso dell'esercizio tali somme sono aumentate e il conto finanziario 2012 della Presidenza del consiglio (D.P.C.M. 29 marzo 2013) indica per lo scorso anno una disponibilità di 5,1 milioni di euro. Di tale somma sono stati impegnati 2,5 mln (con, quindi, 2,6 mln di economie). Per il 2013 il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede 1,9 milioni di euro per l'implementazione del Piano nazionale contro la violenza alle donne. Tale stanziamento di 1,9 milioni di

euro per il 2013 è stato integrato con il riporto dell'avanzo 2012; attualmente dunque sul capitolo 496 figurano 4,5 milioni di euro.

L'articolo 5 precisa che le *per l'elaborazione e l'adozione del Piano straordinario* possono essere anche utilizzate le risorse del *Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità* (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 19, comma 3, del D.L. 223/2006<sup>9</sup>).

Non sono previsti stanziamenti aggiuntivi per la concreta attuazione del Piano straordinario che - ai sensi del comma 3 dell'art. 7 - deve avvenire "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, l'articolo 5 del decreto-legge è stato modificato ed è stato introdotto l'articolo *5-bis*.

Il nuovo articolo 5 modifica l'articolo originario in una serie di punti:

- il Piano è elaborato anche con il contributo delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza;
- il Piano è adottato previa intesa (in luogo di parere) in Conferenza Unificata;
- il Piano deve avere l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio nazionale;
- sono integrate le finalità del Piano: con riguardo all'obiettivo di rafforzare nella collettività la consapevolezza di uomini e ragazzi nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali (**comma 2**, lett. a); con riferimento alla sensibilizzazione degli operatori dei media per una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e della figura femminile (nuova lett. *a-bis*); con la precisazione delle finalità educative che debbono essere promosse dal Piano in ambito scolastico, con l'indicazione dei diversi strumenti programmatici del ciclo scolastico in cui deve essere prevista l'educazione alla parità di genere e contro la violenza, con la previsione della possibilità per le scuole di stipulare convenzioni con istituzioni, enti o associazioni e della formazione del personale scolastico (lett. b); con l'indicazione di "modalità omogenee" di rafforzamento delle reti dei servizi territoriali (lett. c); con il richiamo alla promozione dello sviluppo e dell'attivazione su tutto il territorio nazionale di azioni di recupero dei responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte (nuova lett. *e-bis*); con il riferimento all'aggiornamento periodico, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compresa la mappatura dei centri antiviolenza (lett. f); con la previsione che le specifiche azioni positive previste tengano conto anche

---

<sup>9</sup> Convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006.

delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore (lett. g);

- il Ministro per le pari opportunità deve inviare annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione del Piano (**comma 3**);
  - per il finanziamento del Piano è autorizzata (**comma 4**) la spesa di 10 milioni di euro per il 2013, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per assunzioni in deroga del personale delle forze dell'ordine (assunzioni che sono state effettuate dal Ministro dell'interno e sono già incluse nel bilancio vigente tra le spese di personale del Ministero dell'interno, talché di fatto il capitolo 3079 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia costituisce una duplicazione di risorse).



### **Articolo 5-bis**

*(Azioni per i centri anti violenza e le case rifugio)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:**

**a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;**

**b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;**

**c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;**

**d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione *Expert Meeting* sulla violenza contro le donne – Finlandia, 8-10 novembre 1999.**

**3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da:**

**a) enti locali, in forma singola o associata;**

**b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;**

**c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.**

**4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.**

**5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguglianze di genere.**

**6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.**

**7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del presente articolo.**

L'**articolo 5-bis** - introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - prevede che per il potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per il 2013, di 7 milioni di euro per il 2014 e di 10 milioni di euro dal 2015 (con corrispettiva riduzione: per 10 milioni di euro nel 2013 dell'autorizzazione di spesa prevista per assunzioni in deroga del personale delle forze dell'ordine; per 7 milioni di euro nel 2014 e 10 milioni di euro dal 2015 del Fondo per interventi strutturali di politica economica) (**comma 1**).

Il Ministro per le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ripartisce ogni anno le risorse tenendo conto di una serie di parametri indicati (programmazione regionale e interventi già operativi; centri antiviolenza pubblici e privati esistenti; case rifugio pubbliche e private già presenti; necessità di riequilibrare la presenza dei centri e delle case in ogni regione, con riserva di un terzo dei fondi alla creazione di nuovi centri e di nuove case per raggiungere l'obiettivo della raccomandazione UE-Expert meeting sulla violenza contro le donne-Finlandia 8-10 novembre 1999) (**comma 2**).

Sono individuati i soggetti che debbono promuovere i centri antiviolenza e le case rifugio, alle quali è garantito l'anonimato: enti locali, singoli o associati; associazioni e organizzazioni a sostegno delle donne vittime di violenza, con esperienze e competenze specifiche, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato. I soggetti predetti possono operare di concerto, d'intesa o in forma consorziata (**comma 3**).

I Centri antiviolenza e le case rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali (**comma 4**).

Sono individuate le finalità che deve promuovere la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case rifugio (**comma 5**).

Le Regioni destinatarie delle risorse debbono presentare al Ministro per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulle iniziative adottate nell'anno precedente utilizzando tali risorse (**comma 6**).

Il Ministro per le pari opportunità presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare (**comma 7**).



## Articolo 6

*(Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi del POM Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013», il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2007-2013. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al periodo precedente, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Al fine di assicurare la funzionalità del Comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando per le stesse Forze l'applicazione, per l'anno 2014, dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse **dell'Unione europea** relative al Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013», **a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzata l'anticipazione, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, delle quote di contributi europei e** statali previste per il periodo 2007-2013. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al periodo precedente, si provvede, per la parte **europea**, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Al fine di assicurare la funzionalità del Comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, **con modificazioni**, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando per le stesse Forze l'applicazione, per l'anno 2014, dell'articolo 16, comma 1, del decreto-

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

convertito, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-*bis*.

legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, **con modificazioni**, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-*bis*.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari ad euro 6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro 4 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le finalità di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2013 della medesima autorizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari ad euro 6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro 4 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, **secondo** periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le finalità di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2013 della medesima autorizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

4. *Identico*.

a) le parole: «il cui importo giornaliero non potrà, comunque, eccedere la misura di lire 10.000 *pro capite*,» sono sostituite dalle seguenti: «il cui importo giornaliero non potrà, comunque, essere inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,»;

b) le parole «di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione».

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

5. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate **per l'anno** per l'anno 2013 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro e la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spese sostenute in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria verificatosi nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

5. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate per l'anno 2013 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro e la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spese sostenute in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria verificatosi nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Il **comma 1** autorizza l'anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, delle quote di contributi comunitari (nel testo ridefiniti "europei") e statali previste per il periodo 2007-2013, al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013».

La disposizione mira a garantire continuità nel flusso di pagamenti del predetto Programma operativo nazionale (PON), assicurando che i soggetti attuatori dei progetti ricevano tempestivamente le somme loro spettanti sulla base dello stato di attuazione, come disposto dall'autorità di gestione del Programma.

L'avanzamento finanziario di tale Programma incontra infatti talune difficoltà, stante la carenza della liquidità necessaria per far fronte alle spese maturate nell'ambito dei singoli progetti approvati, in attesa dei rimborsi dei contributi europei e del cofinanziamento nazionale.

Tali rimborsi sono erogati dall'Unione europea soltanto a seguito della presentazione delle rendicontazioni di spesa da parte dell'amministrazione titolare del Programma, con

una tempistica che non consente l'immediata disponibilità delle risorse necessarie a dare continuità al flusso dei pagamenti, rischiando di provocare ritardi nell'attuazione del Programma in una fase in cui è, al contrario, necessario accelerare il processo di spesa al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse entro la prevista scadenza del 31 dicembre 2015.

Al fine di evitare, quindi, rallentamenti nella realizzazione del Programma, con conseguenti perdite dei contributi europei, il **comma 1** ne autorizza l'anticipazione, a valere sul il Fondo di rotazione, delle quote dei contributi europei e statali già pianificati con la decisione di approvazione del predetto Programma.

Alla data del 30 aprile 2013, su un contributo complessivo pari a 978 milioni di euro per il PON Sicurezza per lo sviluppo, risultano impegnate risorse per 618 milioni e pagamenti per 454 milioni, pari rispettivamente al 63,2 per cento e al 46,4 per cento delle disponibilità (Fonte: *Ragioneria generale dello Stato – IGRUE*).

Si ricorda che il mancato conseguimento degli obiettivi nelle diverse fasi temporali comporta, secondo i Regolamenti comunitari<sup>10</sup>, una riduzione delle risorse per il Fondo e per il Programma operativo interessato.

Infatti, in base alla c.d. "*regola dell'n+2*", per ogni annualità contabile delle risorse impegnate – per ciascun fondo (FSE, FESR) e programma operativo (PO) sul bilancio comunitario - la parte che non risulta effettivamente spesa e certificata alla Commissione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio viene disimpegnata automaticamente.

Il disimpegno delle risorse comunitarie comporta anche la parallela riduzione di disponibilità delle relative risorse di cofinanziamento nazionale.

In sostanza, trattandosi delle risorse relative al ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013, le risorse devono essere impegnate entro il 31 dicembre 2013 e i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2015.

Il **comma 1** dispone inoltre in merito al reintegro delle somme anticipate dal Fondo di rotazione, prevedendo che, per la quota comunitaria (europea), si provvede con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la quota statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla stessa legge 16 aprile 1987, n. 183.

---

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sui Fondi strutturali.

Il PON Sicurezza per lo sviluppo interessa le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Il PON è articolato in tre Assi: Sicurezza per la libertà economica e d'impresa, Diffusione della legalità; Assistenza tecnica.

L'Asse 1 è orientato in particolare a contribuire alla creazione di un contesto più favorevole alla vita economica rimuovendo gli *ostacoli* che la criminalità organizzata crea alla libera concorrenza tra le imprese. In particolare l'Asse prevede la realizzazione di azioni di *sicurezza* per il miglioramento del contesto in cui operano i soggetti economici, sia attraverso il contrasto alle aggressioni della criminalità, alle strutture produttive (aree urbane ed extraurbane, aree industriali) e alle infrastrutture di comunicazione (grandi assi viari, porti, aeroporti), sia arginando i fenomeni distorsivi della libera concorrenza tra imprese (contraffazione di marchi o prodotti) al fine di promuovere, accanto allo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un alto grado di competitività e un generale miglioramento del tenore e della qualità della vita. Nell'Asse sono inoltre comprese iniziative dedicate alla formazione per potenziare, nell'ambito degli Obiettivi previsti nell'Asse, le conoscenze degli operatori di sicurezza.

L'Asse 2 è orientato a “diffondere migliori condizioni di legalità e giustizia a cittadini ed alle imprese anche mediante il miglioramento della gestione dell'impatto migratorio”.

Particolare attenzione è posta alle iniziative in materia di impatto migratorio promuovendo procedure di inclusione sociale degli immigrati e rafforzando le azioni di prevenzione e contrasto al favoreggiamento della manodopera immigrata, in particolar modo quella clandestina. Altro importante obiettivo dell'Asse 2 è quello legato al miglioramento della gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine del loro reinserimento nel circuito produttivo per la realizzazione di iniziative a beneficio di categorie deboli. Tra le linee d'intervento dell'Asse 2 sono previste anche la tutela del lavoro regolare, il contrasto al racket delle estorsioni e dell'usura, una maggiore trasparenza negli appalti pubblici.

L'Asse 3 è orientato a migliorare l'efficienza e l'efficacia del Programma mediante azioni di supporto tecnico-scientifico e uno studio costante degli effetti prodotti dal Programma.

Il **comma 2** introduce una deroga in materia di trattamento economico in favore delle Forze armate e delle Forze di polizia relativamente all'anno 2013. In particolare, per tale anno non si applica la riduzione, già prevista dall'art. 9, co. 2-*bis*, del D.L. 98/2010 (conv. L. 122/2010), delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.

L'art. 9, co. 2-*bis*, D.L. 98/2010 prevede dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 la riduzione delle risorse per il trattamento accessorio del personale anche dirigenziale delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali risorse non possono superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e d. in ogni caso, subiscono una riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La relazione illustrativa motiva tale deroga con la stretta necessità di far fronte alle esigenze di funzionalità dei comparti interessati, i quali impiegano maggiormente il personale in specifiche attività operative per le quali è prevista la corresponsione di indennità ed emolumenti accessori. Tale maggiore impiego è correlato alle cessazioni dal servizio di personale non pienamente reintegrato in applicazione del parziale blocco del *turn over*.

Per quanto concerne i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 66, comma 9-*bis*, del D.L. 112/2008 ha previsto un regime speciale in materia di *turn over* in base al quale tali amministrazioni potevano procedere, secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Tale regime speciale aveva carattere provvisorio, in quanto previsto per il triennio 2010, 2011 e 2012. L'articolo 9, comma 6, del D.L. 78/2010 aveva reso permanente, a decorrere dall'anno 2010, il regime speciale per le assunzioni nei suddetti Corpi. Con un'ulteriore modifica normativa, introdotta dall'articolo 14, co. 2, del D.L. 95/2012 (conv. L. 135/2012), il regime di cui sopra si applica ai soli anni 2010 e 2011 e, contestualmente, si prevede che il ricambio del *turn-over* sia limitato al 20 per cento nel 2012-2014, al 50 per cento nel 2015 e al 100 per cento dal 2016, analogamente a quanto disposto per le altre amministrazioni dello Stato.

La disposizione in commento richiama la cogenza per le stesse Forze delle disposizioni di contenimento delle spese per il pubblico impiego previste dall'articolo 16, co. 1, del D.L. 98/2011 (conv. L. 111/2011). Il riferimento riguarda in particolare quanto previsto dalla lettera *b*) della disposizione citata che proroga al 31 dicembre 2014 le disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni, tra le quali si annovera il citato art. 9, co. 2-*bis*, del D.L. 98/2010.

Il **comma 3** prevede la necessaria copertura finanziaria dell'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari ad euro 6.299.662,00 per l'anno 2013. L'onere è stato quantificato - secondo la relazione tecnica - sulla base di dati forniti dai competenti Ministeri, che fanno registrare una riduzione del personale del comparto sicurezza-difesa pari a circa 7000 unità. Alla copertura di tale onere si provvede, quanto a 4 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) e, per la parte rimanente, mediante riduzione per il 2013 della medesima autorizzazione.

Lo stesso comma autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il richiamato comma 155 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004, reca autorizzazioni di spesa finalizzate a due distinti interventi: il riallineamento di alcune posizioni di carriera del personale delle Forze Armate ed il riordino dei ruoli e delle carriere di parte del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia. In particolare, il secondo periodo, autorizzava la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. Il comma 30 dell'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010 ha successivamente stabilito che gli effetti dei provvedimenti normativi di cui al secondo periodo decorrano dal 1° gennaio 2011.

Il **comma 4** interviene in materia di indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali, sostituendo l'attuale limite massimo giornaliero fissato per legge con la piena libertà di contrattazione delle parti in sede convenzionale.

Si ricorda che la Polizia di Stato assicura nel comparto di specializzazione della polizia stradale, la sicurezza stradale, con valenza peraltro, esclusiva per gli interventi in ambito autostradale (cfr. Ministero dell'interno, Decreto 28 aprile 2006, *Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia*).

Attualmente, infatti, sulla base delle convenzioni intervenute tra il Ministero dell'interno e le società concessionarie di autostrade per l'effettuazione del servizio di polizia sulle autostrade, le stesse società concessionarie s'impegnano a corrispondere alcune somme a titolo di indennità, in favore del personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali.

L'articolo 18, co. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232 ha stabilito la misura massima di tali somme, che non possono in ogni caso superare il limite di lire 10.000 (corrispondenti a euro 5,16) giornalieri.

Con una duplice novella a tale disposizione, in primo luogo, viene abrogato il limite massimo e la misura dell'indennità è integralmente rimessa alle convenzioni tra Ministero e società autostradali, fermo il divieto di stabilire misure inferiori a quanto previsto dalle vigenti convenzioni.

La relazione tecnica valuta gli effetti di tale "liberalizzazione" in termini positivi per l'erario nel suo complesso, nel presupposto che l'eliminazione del limite legislativo consentirà all'Amministrazione di ottenere dalle società concessionarie, in sede di stipula delle convenzioni, indennità più ravvicinate al valore delle prestazioni garantite e, pertanto, più elevate di quelle finora stabilite. Ciò potrà determinare a sua volta un incremento delle entrate al bilancio dello Stato, derivanti dalle ritenute operate per legge dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle somme versate al Ministero dell'interno.

In secondo luogo, per la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione e la corresponsione al personale delle somme incassate dall'erario, si rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto non solo con il

Ministro dell'economia e delle finanze, ma anche con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali della polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il **comma 5** è volto a consentire l'assegnazione nella disponibilità del Ministero dell'interno e al Fondo nazionale di protezione civile delle risorse già stanziato dal D.L. 95/2012 (conv. L. 135/2012) per assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa ed ormai dichiarata conclusa.

Tale emergenza è stata dichiarata con D.P.C.M. 12 febbraio 2011 (G.U. 21 febbraio 2011, n. 42), recante *Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa*. A seguito di tale provvedimento sono state emesse 10 ordinanze dalla Presidenza del Consiglio, a partire dal 18 febbraio 2011, per fronteggiare tale eccezionale stato di emergenza. Successivamente, il D.P.C.M. 6 ottobre 2011 (G.U. 8 ottobre 2011, n. 235) ha provveduto a prorogare, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza.

Per consentire la prosecuzione degli interventi, l'art. 23, comma 11, D.L. 95/2012 (conv. L. 135/2012) ha autorizzato la spesa massima di 495 milioni di euro per l'anno 2012. La suddetta autorizzazione di spesa è iscritta su di un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. L'individuazione delle risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate è demandata ad ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La disposizione ha stabilito che le somme non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo.

Infine, il comma 12 ha previsto la chiusura dello stato di emergenza ed il rientro nella gestione ordinaria degli interventi concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio nazionale.

La disposizione in esame prevede, a valere sulle disponibilità del suddetto fondo, l'assegnazione per il 2013 di:

- 231.822.000 euro ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
- 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile.

La relazione illustrativa motiva il ricorso allo strumento legislativo per disporre tale ripartizione di risorse per la impossibilità di utilizzare le ordinanze di protezione civile, come previsto dalle disposizioni del D.L. 95/2012, in conseguenza della cessazione dello stato emergenziale.

La disposizione prevede un'assegnazione di risorse stanziato per fronteggiare un'emergenza con interventi straordinari (art. 2, lett. c L. 225/1992), fattispecie che rientra tra quelle per le quali l'art. 10 (v. *infra*) del provvedimento in esame dispone l'istituzione di un Fondo per le emergenze nazionali.

### **Articolo 6-bis**

*(Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell'interno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.**

**2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalità di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali è consentito, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso alla permuta di materiali o di prestazioni. In tal caso, l'accordo è soggetto a specifica**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**autorizzazione del Ministero dell'interno, rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569 a 574 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. In caso di accordi tra enti pubblici, anche non economici, la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni di proprietà pubblica in cambio di prestazioni o di finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprietà pubblica destinati a presidi di polizia. Restano fermi i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite ulteriori modalità attuative del presente comma, nonché individuate eccezionali esigenze per le quali può essere altresì consentito il ricorso alla predetta permuta.**

**3. Relativamente alle aree di cui al comma 1, il prefetto può assumere iniziative volte alla semplificazione e all'accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di proprietà pubblica, gli accordi di cui al presente articolo sono conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**finanze.**

L'**articolo 6-bis** è stato introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Il **comma 1** stabilisce che gli accordi tra il Ministero dell'interno e regioni ed enti locali, previsti dall'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono avere la contribuzione anche di altri enti pubblici, sia pur non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico.

L'articolo 1, comma 439, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attribuisce la facoltà al Ministro dell'interno e, per sua delega, ai prefetti, di stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini. Per tale attività sono esclusi i limiti alle riassegnazioni di importi degli anni precedenti stabilite dall'art. 1, comma 466 della legge finanziaria per il 2006.

Tale contribuzione può essere prevista per le aree interessate da insediamenti produttivi o infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale.

Il **comma 2** dispone che gli accordi territoriali di cui al comma 1, possono prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalità di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali è consentito in deroga alle disposizioni vigenti in materia contabile e comunque nel rispetto della disciplina sul controllo, l'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, di cui alla legge n. 185/1990, il ricorso alla permuta di materiali o prestazioni. In tal caso, l'accordo è soggetto ad una specifica autorizzazione del Ministero dell'interno, rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze.

In quanto compatibili si applicano gli articoli da 569 a 574 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90/2010), che disciplina le permutate da parte dell'amministrazione della difesa.

Le richiamate disposizioni, contenute nel Capo II (Permute), Titolo IV (Attività negoziale dell'Amministrazione della difesa), Libro terzo (amministrazione e contabilità) del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento

militare, recano la disciplina relativa ai contratti di permuta di materiali o prestazioni da stipulare tra il Ministero della difesa e soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, al valore delle prestazioni a carico dei contraenti, al prezzo in luogo di prestazione in natura, all' Autorità competenti in ordine all'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare.

In particolare, ai sensi della richiamata normativa (articolo 569, comma 1, lettera b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni, è garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.

Inoltre, in alternativa all'esecuzione della prestazione specifica posta a carico dell'Amministrazione della difesa, se sopravvenute esigenze istituzionali lo richiedono, l'Amministrazione stessa ha facoltà di adempiere al contratto mediante pagamento della prestazione posta a carico della controparte, secondo l'importo dichiarato nella convenzione o nel contratto (art. 572).

Si ricorda inoltre che la legge 9 luglio 1990, n. 185 reca "*Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento*", ponendo specifici vincoli e regole all'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, nonché alla cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, che sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato.

Per ciò che concerne le disposizioni contabili vigenti, si richiama il Regio Decreto n. 827/1924<sup>11</sup>, ed in particolare l'articolo 225, secondo il quale le entrate dello Stato si riscuotono, di regola, in contanti. La permuta pertanto si configura come una forma "alternativa" di entrata per l'amministrazione statale. Tale istituto ha comunque già ricevuto, in deroga alla normativa contabile vigenti testé citate, per taluni ambiti, disciplina dal legislatore<sup>12</sup>.

Si ricorda infatti che già la legge finanziaria 2006 legge 23 dicembre 2005, n. 266) aveva già previsto, al comma 568 dell'articolo 1, la possibilità per l'Amministrazione della difesa di stipulare convenzioni o contratti, con soggetti pubblici o aziende private, finalizzati alla permuta di materiali o allo scambio di prestazioni, che consentano di contenere le spese nei settori della ricerca, del potenziamento e ammodernamento e in quello della manutenzione e del supporto.

Il successivo comma 569 aveva legato l'effettiva operatività della norma all'emanazione di un decreto interministeriale, Difesa-Finanze, volto a definire concretamente le modalità e le condizioni per la stipula degli atti negoziali di permuta,

---

<sup>11</sup> Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

<sup>12</sup> Si ricorda che il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189, disciplina il procedimento per l'alienazione dei beni mobili delle amministrazioni dello Stato non più utilizzabili o utilmente conservabili o dei quali le amministrazioni non autorizzano altrimenti la cessione alla Croce Rossa Italiana per le finalità consentite. Nell'ambito di tale regolamento, l'articolo 6 detta norme per la permuta da parte delle amministrazioni dello Stato di beni mobili a titolo di parziale pagamento di beni da acquisire. L'articolo 6 stabilisce che tale permuta è consentita nell'ambito dei rapporti contrattuali tra pubbliche amministrazioni e imprese fornitrici o anche per facilitare agli appaltatori l'acquisto di beni fuori uso. Il valore dei beni permutati è computato in detrazione del prezzo finale concordato con l'impresa fornitrice ovvero, qualora essi siano alienati ad impresa diversa, è contabilizzato come entrata eventuale.

assicurando nel contempo il rispetto dei principi di trasparenza e di economicità che informano l'intero ordinamento amministrativo. In attuazione delle norme sopra citate è stato adottato il Decreto 29 dicembre 2006<sup>13</sup>.

Le norme contenute nella legge finanziaria 2006 sono state successivamente abrogate dal Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010) e le convenzioni o contratti di permuta da parte dell'amministrazione della difesa trovano ora la loro disciplina primaria all'interno del sopra citato Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90/2010), che agli articoli da 569 a 574 disciplina le permutate.

In particolare, l'articolo 569 disciplina le condizioni per procedere a tali permutate<sup>14</sup>, l'articolo 570 disciplina le modalità per la stipula degli atti di permuta e l'esecuzione delle prestazioni, all'articolo 571 e 572 le modalità di determinazione del valore delle prestazioni e del prezzo, l'articolo 573 disciplina le autorità competenti in ordine all'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare e l'articolo 574 rinvia, per quanto compatibili alle disposizioni vigenti dettate per gli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il **comma 2** dispone inoltre che in caso di accordi tra soggetti pubblici, anche non economici la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni di proprietà pubblica in cambio di prestazioni o finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprietà pubblica destinati ai presidi di polizia.

La norma mantiene fermi i controlli di regolarità amministrativo contabile previsti dalle norme vigenti.

Si richiama, in proposito, il D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, recante la nuova disciplina dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale decreto assoggetta al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli posti in essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.

Infine, il comma 2 demanda ad un decreto di natura regolamentare del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, la definizione di ulteriori modalità attuative del comma in esame, nonché

---

<sup>13</sup> recante la Disciplina delle condizioni e delle modalità per i contratti di permuta di materiali o prestazioni da stipulare tra il Ministero della difesa e soggetti pubblici e privati, in attuazione dell'articolo 1, commi 568 e 569, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

<sup>14</sup> Si ammette la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Se le prestazioni non sono economicamente equivalenti, è fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Ministero della difesa sono pagati quali entrate erariali, con versamento in tesoreria;

Si prevede inoltre che nella permuta di materiali ovvero di prestazioni, è garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.

l'individuazione di eccezionali esigenze per cui può essere consentito il ricorso alla predetta permuta.

Il **comma 3** prevede che, per le aree di cui al comma 1, il prefetto può assumere iniziative volte alla semplificazione e all'accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di proprietà pubblica, gli accordi sono conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

## Articolo 7

*(Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonché in materia di concorso delle forze armate nel controllo del territorio)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. All'articolo 8, comma 1-*quinqüies*, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016.».

1. *Identico.*

2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. *Identico:*

a) al numero 3-*bis*), dopo le parole «articolo 624-*bis*» sono aggiunte le seguenti: «o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa»;

a) *identica;*

b) dopo il numero 3-*quater*), sono aggiunti i seguenti:

b) dopo il numero 3-*quater*), è **aggiunto il seguente:**

«3-*quinqüies*) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne;

«3-*quinqüies*) *identico*».

**3-*sexies*) se il fatto è commesso in presenza di un minore.**».

*soppresso*

3. All'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola «interamente» è sostituita dalla seguente: «anche».

3. All'articolo 24, comma 74, **primo periodo**, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola: «interamente» è **soppressa e dopo le parole: «destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia» sono inserite le seguenti: «nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili».**

**3-*bis*.** All'articolo 260 del codice

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:**

**«Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica».**

4. All'articolo 682 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.».

4. All'articolo 682 del codice penale è **aggiunto, in fine, il seguente comma:** «Le disposizioni del **primo comma** si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.».

L'**articolo 7** reca una serie di disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini.

Anzitutto, il **comma 1**, intervenendo sul comma 1-*quinquies* dell'art. 8 della legge 401 del 1989, *proroga l'efficacia della disciplina sull'arresto in flagranza differita e sull'applicazione delle misure coercitive* nei confronti degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Tale disciplina aveva cessato di avere efficacia il 30 giugno 2013.

L'articolo 8 della legge 401/1989 prevede che nei casi di arresto in flagranza o di arresto differito per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (comma 1).

Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di lancio di materiale pericoloso, scavalcamiento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive, possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, violazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (anche nel caso di divieto non

accompagnato dalla prescrizione del questore di presentarsi presso l'ufficio di polizia nelle giornate di svolgimento delle manifestazioni sportive) (comma 1-*bis*).

Nei casi di cui al comma 1-*bis*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto (comma 1-*ter*).

Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-*bis*, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale (comma 1-*quater*).

In base al testo previgente al decreto-legge 93, le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2013.

Si rammenta che In base all'articolo 274, primo comma, lettera c), c.p.p., le misure cautelari sono disposte quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

In base all'art. 280 c.p.p. le misure cautelari coercitive possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della [legge 2 maggio 1974, n. 195](#), e successive modificazioni.

La disciplina sull'arresto in flagranza differita e sull'applicazione delle misure cautelari per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive non è mai stata inserita a regime nell'ordinamento e, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 187/2010, era efficace - come già ricordato - fino al 30 giugno 2013. Per effetto della norma in esame l'efficacia della disciplina sull'arresto differito e sull'applicazione delle misure coercitive è prorogata al 30 giugno 2016.

Il **comma 2** dell'art. 7 interviene sull'art. 628, terzo comma, del codice penale introducendo nuove aggravanti speciali del delitto di rapina nei casi di *cd. minorata difesa*.

Ferma restando l'attuale sanzione edittale per il reato-base (punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 516 a 2.065 euro) costituisce *rapina*

aggravata punita con la reclusione da 4 anni e 6 mesi a 20 anni e con la multa da 1.032 a 3.098 euro anche:

- *il reato commesso in luoghi tali da ostacolare la pubblica e privata difesa;*
- *il reato commesso in danno di persona maggiore di 65 anni.*

Va rilevato che entrambe le ipotesi sembrerebbe attualmente riconducibili all'aggravante comune prevista dall'art. 61 c.p. (n. 5). Il citato n. 5 prevede come aggravante comune del reato l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

**Durante l'esame presso la Camera dei deputati** è stato espunta dal decreto-legge l'aggravante prevista per l'aver commesso il fatto in presenza di un minore. Il d.l. in esame introduce (art. 1) analoga fattispecie come aggravante comune di cui al nuovo numero 11-quinquies dell' art. 61 del codice penale.

*Si osserva che la rapina non sembra rientrare tra le tipologie di delitti (non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, ex art. 572 c.p.) ai quali è riferibile la nuova aggravante comune introdotta all'art. 61 c.p. (art. 1, comma 1, del dl in commento, v. sopra), per i fatti commessi in presenza di un minore di anni diciotto.*

*Si fa inoltre presente che - poiché la prima delle modifiche in questione è stata inserita nel numero 3-bis del terzo comma dell'articolo 628 e la seconda invece nel nuovo numero 3-quinquies del medesimo comma - ciò comporta che nel primo caso trova applicazione la previsione speciale in materia di concorso di circostanze contenuta nel quarto comma dello stesso articolo, in quanto tale comma richiama il predetto numero 3-bis, mentre tale previsione non trova applicazione con riferimento al nuovo numero 3-quinquies citato in assenza di un intervento di coordinamento ad hoc.*

Il **comma 3** novella il comma 74 dell'art. 24 del D.L. 78/2009<sup>15</sup> (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) permettendo così di destinare le forze armate impegnate nel controllo del territorio (1.250 unità) anche a compiti diversi da quello di perlustrazione e pattuglia.

L'art. 7-bis della legge 125/2008 (di conversione del D.L. sicurezza n. 92/2008)<sup>16</sup> ha previsto, per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, uno specifico Piano di impiego del personale delle Forze armate da utilizzare per il controllo del territorio.

**Durante l'esame in prima lettura il comma in esame è stato modificato** espungendo la parola "anche", introdotta dal testo originario del decreto-legge, e prevedendo specificamente - quali ulteriori compiti dei contingenti delle Forze armate destinati a servizi di perlustrazione e pattuglia - la vigilanza "a siti e obiettivi sensibili".

---

<sup>15</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 102/2009.

<sup>16</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 102/2009.

**Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, novella l'articolo 260 del codice penale.**

Si ricorda che l'art. 260 c.p., rubricato *Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio* punisce con reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1. si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

2. è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti di spionaggio previsti dagli articoli 256, 257 e 258;

3. è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la sicurezza dello Stato.

In base al secondo comma, se i suddetti fatti sono commessi in tempo di guerra, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni.

**La Camera ha inserito un ulteriore comma** per specificare che la fattispecie si applica anche quando le condotte riguardano «immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica». La disposizione intende completare il quadro di tutela di tali immobili, sul quale era già intervenuto il decreto-legge, con il seguente comma 4.

**Il comma 4** dell'art. 7 aggiunge, infatti, un comma all'art. 682 c.p., relativo al reato di ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato.

L'art. 682, se il fatto non costituisce un più grave reato, punisce tale fattispecie contravvenzionale con l'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da 51 a 309 euro.

Il nuovo secondo comma dell'art. 682 prevede analoga sanzione per l'*accesso abusivo in immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.*

L'intervento, come esplicita la relazione illustrativa del Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge, intende colmare "un vuoto di tutela della riservatezza dei luoghi dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in primis, della Polizia di Stato, che ha suscitato problemi di carattere interpretativo" coordinando, peraltro, il quadro normativo attuale con la riforma del segreto di stato (L. 124/2007) e le disposizioni attuative di cui al DPCM n. 7/2009; tale ultimo decreto definisce, altresì luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica le strutture delle amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato e di polizia (art. 6, comma 2).



**Articolo 7-bis**

*(Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. Agli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri, distaccati dalle autorità competenti, che partecipano nel territorio nazionale ad operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalità indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi.**

**2. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, nei casi contemplati dagli accordi di cui al comma 1, l'uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento, che siano stati preventivamente autorizzati dallo Stato, è consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi, ai veicoli utilizzati nel territorio nazionale dal personale di cui al comma 1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di circolazione stradale previste per l'espletamento dei servizi di polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi.**

**3. Fatte salve diverse disposizioni**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, la responsabilità civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri che operano nel territorio nazionale ai sensi del comma 2 è regolata dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo comma e, in mancanza, dalla normativa nazionale.**

**L'articolo 7-bis è stato introdotto nel decreto-legge nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione da parte della Camera dei deputati.** La disposizione intende disciplinare lo *status*, l'uso delle armi e la responsabilità civile e penale degli appartenenti ad organi di polizia, anche di paesi dell'Unione europea, che si trovino ad operare sul territorio italiano, in base ad accordi internazionali.

Si ricorda che anche nella scorsa legislatura, dopo aver tentato di operare in tal senso anche in XV° e XIV° legislatura, la Camera ha avviato l'esame dell'A.C. 4262, già approvato dal Senato, che prevedeva l'istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali, in attuazione della decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002. Il provvedimento disciplinava la costituzione delle squadre investigative comuni, sia nel caso in cui questa avvenga su richiesta del procuratore della Repubblica italiano, che nel caso in cui la richiesta provenga dall'autorità di uno Stato estero, individuando i presupposti e le modalità di richiesta. Il provvedimento non ha mai concluso l'iter.

Si ricorda altresì che dal 1990 gli agenti di un Paese dell'area Schengen possono essere autorizzati a continuare a tenere sotto osservazione nel territorio di altro Stato le persone che si presume abbiano partecipato alla commissione di taluni delitti, così come possono proseguire nel territorio dello Stato straniero l'inseguimento di persona colta nella flagranza di determinati delitti. Un conto è però permettere occasionali sconfinamenti da parte delle forze di polizia del Paese limitrofo, altro conto è creare i presupposti affinché alcune investigazioni siano svolte in modo congiunto da organi di polizia di diversi Stati.

Per questo, la necessità di dar vita a squadre investigative comuni sopranazionali che consentano – soprattutto nel contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo internazionale e ai cosiddetti *cross-border crimes* (es. traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani) – di superare i tradizionali limiti della cooperazione interstatale,

investigativa e giudiziaria, è stata messa in evidenza prima nel Trattato di Amsterdam del 1997 e poi dal Consiglio Europeo di Tampere dell'ottobre 1999<sup>17</sup>.

Limitatamente ai rapporti tra gli Stati membri dell'Unione europea, detta collaborazione può coinvolgere non soltanto autorità giudiziarie e di polizia, ma anche autorità non statali, come gli ufficiali in servizio presso l'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), presso l'Ufficio europeo di polizia (Europol) o presso l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust).

L'Unione Europea ha disciplinato tali squadre prima con la Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000 (art. 13), relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, e mai ratificata, nonché con la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 (il cui termine di attuazione è scaduto il 1° gennaio 2003). Infine, con la raccomandazione del Consiglio dell'8 maggio 2003 è stato adottato anche il modello formale di accordo per la costituzione della squadra di indagine comune, che integra e completa le disposizioni contenute sia nell'articolo 13 della Convenzione, sia nella decisione quadro del Consiglio.

Per soddisfare la stessa esigenza di collaborazione le squadre investigative comuni sono state previste anche:

- dall'Accordo di cooperazione giudiziaria in materia penale tra Italia e Svizzera (art. XXI), ratificato con la legge 5 ottobre 2001, n. 367 (cd. legge sulle rogatorie);
- dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (art. 19) adottata dall'assemblea generale il 15 novembre 2000 ratificata dalla legge 16 marzo 2006 n. 146;
- dall'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, ratificato dalla legge 16 marzo 2009, n. 25;
- dalla Convenzione Onu contro la corruzione (art. 49) adottata dall'Assemblea Generale il 31 ottobre 2003;

dall'art. 24 del Trattato di Prum, ratificato dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, che prevede che le Parti contraenti, al fine del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e per prevenire reati, possano istituire pattuglie comuni o altre (non specificate) forme di intervento comuni, nell'ambito delle quali funzionari o altri agenti di autorità pubblica partecipano ad interventi sul territorio di un'altra Parte.

Analiticamente, il **comma 1** stabilisce che la disposizione si applica agli appartenenti ad organi di polizia di Paesi UE o di altri Paesi che si trovino in Italia per partecipare ad operazioni congiunte disposte in base ad accordi internazionali.

---

<sup>17</sup> L'art. K2, par. 2, del Trattato di Amsterdam richiede che Europol sia messa «in condizione di agevolare e sostenere la preparazione, nonché di promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri, comprese le azioni operative di unità miste cui partecipano rappresentanti di Eurogol con funzioni di supporto». Le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere contengono infatti, per la prima volta, un'esplicita richiesta di «istituire senza indugio le squadre investigative comuni previste nel trattato, inizialmente per combattere il traffico di droga, la tratta di esseri umani e il terrorismo» (cfr. concl. N. 43).

A tali soggetti è riconosciuto lo *status* di ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria in base a quanto stabilito dagli accordi stessi.

Il **comma 2** aggiunge che, **fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia**, l'uso delle armi di servizio da parte di tali soggetti, oltre a dover essere stato preventivamente autorizzato, è consentito soltanto per legittima difesa<sup>18</sup>.

Quanto all'uso di veicoli dotati di dispositivi sonori e luminosi, è prevista l'applicazione delle norme nazionali in materia di circolazione stradale e espletamento dei servizi di polizia.

Infine, il **comma 3** stabilisce che, fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, la responsabilità civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia degli Stati appartenenti all'Unione europea e degli altri Stati esteri che operano nel territorio nazionale ai sensi del comma 2 è regolata dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo comma e, in mancanza, dalla normativa nazionale.

---

<sup>18</sup> Il progetto di legge approvato dal Senato nella scorsa legislatura (AC. 4260) prevedeva invece per l'uso delle armi l'applicazione dell'esimente dell'art. 53 del codice penale, ovvero la non punibilità del pubblico ufficiale che, «al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragi o, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona».

## Articolo 8

(*Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione*)

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

«7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;»;

b) all'articolo 648, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).».

2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, dopo le parole «numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)» sono inserite le seguenti: «, nonché 7-bis)» e dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, ultimo periodo;».

1. *Identico:*

a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) è **inserito** il seguente:

«7-bis) *identico*;»;

b) *identica*.

2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, dopo le parole «numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)» sono inserite le seguenti: «, nonché 7-bis)» e dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, **secondo periodo, del codice penale**;».

L'**articolo 8** interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale per inasprire la repressione del reato di furto di materiali da impianti e infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici, nonché del reato di ricettazione. A tal fine, il comma 1 novella le relative fattispecie penali, prevedendo specifiche aggravanti, mentre il comma 2 interviene sul codice di procedura penale per prevedere, nelle medesime ipotesi, l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

Analiticamente, la **lettera a)** del **comma 1** modifica l'art. 625 c.p., relativo alle circostanze che aggravano il delitto di furto, prevedendo la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032 se il furto è commesso «su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica». Quando dunque il furto attenga a beni infrastrutturali di questo tipo non si applica più la pena base dell'art. 624 c.p. - reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 154 a euro 516 – bensì la pena aggravata.

La **lettera b)** del comma 1 modifica l'art. 648 c.p., relativo al delitto di ricettazione.

Si ricorda che il codice penale punisce con la reclusione da 2 ad 8 anni e con la multa da 516 a 10.329 648 euro chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare (primo comma).

La pena è della reclusione sino a 6 anni e della multa sino a 516 euro se il fatto è di particolare tenuità (secondo comma).

Il decreto-legge – inserendo un periodo in coda al primo comma – prevede ipotesi aggravate del delitto di ricettazione se il fatto riguarda denaro o cose provenienti da:

- fattispecie aggravate del delitto di rapina (art. 628, terzo comma, c.p.);
- fattispecie aggravate del delitto di estorsione (art. 629, secondo comma, c.p.);
- fattispecie aggravata del delitto di furto, per l'aver sottratto componenti metalliche o altro materiale ad infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (art. 625, primo comma, n. 7-bis).

In tutti questi casi il giudice potrà applicare un aumento di pena fino ad un terzo della pena base.

Il **comma 2** dell'articolo 8 novella l'art. 380 del codice di procedura penale, relativo all'arresto obbligatorio in flagranza, per coordinarne le previsioni con le modifiche apportata al codice penale dal comma 1. Conseguentemente, tanto per l'ipotesi di furto aggravato di materiali provenienti da infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici (art. 625, primo comma, lett. 7-bis), quanto per le ipotesi di ricettazione aggravata di cui all'art. 648, primo comma, ultimo

periodo, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria dovranno procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di delitto.

Si segnala che le Commissioni riunite, nel corso dell'esame in sede referente, avevano aggiunto i commi *2-bis*, *2-ter*, *2-quater* e *2-quinquies*, sulle modalità di indennizzo per le imprese danneggiate a seguito di delitti non colposi subiti nella realizzazione di grandi opere. Tali commi aggiuntivi sono stati successivamente espunti durante l'esame in Aula.



## Articolo 9

*(Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. All'articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.»;

b) all'ultimo comma, dopo le parole «di cui al secondo» sono inserite le seguenti: «e terzo».

2. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole «e 635-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 635-quinquies e 640-ter, terzo comma,» e dopo le parole: «codice penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

a) *identico:*

«La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con **furto o indebito utilizzo** dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.»;

b) **al terzo** comma, dopo le parole «di cui al secondo» sono inserite le seguenti: «e terzo».

*Soppresso.*

3. *Identico:*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

a) *identica.*

«7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime.»;

b) **all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:**

*soppressa.*

**«3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2.».**

L'**articolo 9** detta una serie di disposizioni volte a contrastare il c.d. furto di identità.

Per una definizione del furto di identità nel nostro ordinamento è possibile fare riferimento all'art. 30-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010<sup>19</sup>, in base al quale con questa espressione s'intende:

a) l'impersonificazione totale: occultamento totale della propria identità mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e al reddito di un altro soggetto. L'impersonificazione può riguardare l'utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto deceduto;

---

<sup>19</sup> D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, *Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.*

b) l'impersonificazione parziale: occultamento parziale della propria identità mediante l'impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto, nell'ambito di quelli di cui alla lettera a).

In particolare, il **comma 1** novella la fattispecie di frode informatica, prevista dall'art. 640-ter c.p., introducendovi una aggravante per il fatto commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. La Camera ha introdotto la locuzione "furto o indebito utilizzo dell'identità digitale" in luogo della locuzione "sostituzione dell'identità digitale", impiegata dal decreto-legge.

L'art. 640-ter c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro chiunque, «alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno» (comma 1).

La pena è aggravata (reclusione da uno a cinque anni e multa da 309 a 1.549 euro) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema (secondo comma).

Se ricorrono circostanze aggravanti il delitto è punibile d'ufficio mentre per la fattispecie base è richiesta la querela della persona offesa (ultimo comma).

In particolare, la **lettera a)** introduce un nuovo comma nell'articolo 640-ter in modo da prevedere la pena della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 600 a 3.000 euro se il fatto è commesso con furto dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. La **lettera b)** interviene con finalità di coordinamento sull'ultimo comma della norma penale, disponendo che anche per questa ipotesi di aggravante il reato divenga perseguibile d'ufficio.

Il decreto-legge non istituisce dunque un'autonoma fattispecie penale relativa al c.d. furto dell'identità digitale, ma prevede che la sostituzione di tale identità possa rappresentare un'aggravante del delitto di frode informatica.

**Il comma 2 – soppresso nel corso dell'esame in prima lettura** - novella il decreto legislativo n. 231 del 2001, in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Al riguardo, si ricorda che il D.Lgs. n. 231/2001 prevede che, per una serie di reati espressamente individuati (artt. 24 e ss) , possano essere applicate alla persona giuridica - mediante accertamento giudiziale - sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca, e pubblicazione della sentenza (art. 9).

Il presupposto per l'irrogazione della sanzione è ovviamente la responsabilità dell'ente che, ai sensi dell'art. 5, sussiste in riferimento ai reati commessi nell'interesse dell'ente stesso o a suo vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione dell'ente o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

In particolare, il decreto-legge interviene sull'art. 24-bis del decreto legislativo, relativo a *Delitti informatici e trattamento illecito di dati*, per

aggiungere al catalogo dei delitti ivi previsti tre ulteriori tipologie di reati, che determinano l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote.

Si tratta:

- della frode informatica aggravata dalla sostituzione dell'identità digitale (art. 640-ter, terzo comma, c.p.);
- dell'indebita utilizzazione di carte di credito (art. 55, comma 9, del d.lgs n. 231/2007<sup>20</sup>, sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio);
- dei delitti previsti dal Codice della privacy (artt. 167-172 del d.lgs n. 196 del 2003).

Inoltre, in base all'art. 24-bis del decreto legislativo del 2001, se in seguito alla commissione dei suddetti delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Il **comma 3** novella infine il decreto legislativo n. 141 del 2010 per gli aspetti concernenti il *sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità*.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 64 del 2011 ha inserito nel D.Lgs. n. 141/2010 il Titolo V-bis dedicato all'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, ovvero la frode che si sostanzia ogniqualvolta qualcuno utilizzi senza autorizzazione i dati personali di un soggetto (anagrafica, codice fiscale, dati previdenziali, ecc.) per ottenere un finanziamento a suo nome. L'obiettivo della normativa è di prevenire il fenomeno delle frodi, fornendo strumenti adatti ad accertare identità e capacità reddituale dei richiedenti il credito, configurare forme di deterrenza per i frodatori e ridurre il contenzioso giudiziario. A tale scopo, il sistema prevenzione configurato si prefigge di fornire contributi sul processo di "identificazione", inteso come verifica della validità dei dati dichiarati dal soggetto e, successivamente, sul piano della "autenticazione", ovvero la verifica con elevato livello di affidabilità dell'identità del soggetto.

Il sistema di prevenzione configurato dal D.Lgs. n. 64 del 2011 si basa su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro (articolo 30-ter, comma 2). La titolarità del predetto archivio, così come del trattamento dei dati, è affidata al MEF che, ai sensi delle norme del codice della *privacy*, (articolo 29 del codice del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), designa la Consap S.p.A. quale ente gestore dell'archivio. Il gruppo di lavoro opera con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, per migliorare l'azione preventiva. Ha inoltre funzioni di elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi.

In particolare l'articolo 30-ter ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo (ferme restando,

---

<sup>20</sup> D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, *Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*.

dunque, le prescrizioni civili e penali in materia), nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto d'identità. Per quanto concerne l'utilizzo dell'archivio da parte dei soggetti aderenti al sistema di prevenzione delle frodi, il comma 7 consente ai soggetti aderenti di inviare al gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito. Tale verifica non può essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalità previste per la prevenzione del furto di identità.

In particolare, il decreto-legge (art. 9, comma 3, **lettera a**)) novella l'art. 30-ter, che istituisce il sistema di prevenzione, inserendo il comma 7-bis in base al quale coloro che partecipano al sistema di prevenzione (ad esempio banche o intermediari finanziari) possono richiedere al gestore del sistema di prevenzione la verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita da persone fisiche, laddove ritengano utile accertarne l'identità.

L'articolo 30-ter istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo (ferme restando, dunque, le prescrizioni civili e penali in materia), nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto d'identità.

Il sistema si basa su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro. La titolarità del predetto archivio, così come del trattamento dei dati, è affidata al MEF che designa la Consap S.p.A. quale ente gestore dell'archivio.

Le norme elencano poi i soggetti che possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi:

- le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi previsti dalla legislazione bancaria;
- i fornitori di servizi di comunicazione elettronica;
- i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
- le imprese di assicurazione;
- i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai predetti soggetti servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il MEF.

La disposizione (comma 6) demanda a un apposito decreto del MEF l'individuazione di altri soggetti aderenti al sistema.

Per quanto concerne l'utilizzo dell'archivio da parte dei soggetti aderenti al sistema di prevenzione delle frodi, il comma 7 consente ai soggetti aderenti di inviare al gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito. Tale verifica non può essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalità previste per la prevenzione del furto di identità.

Inoltre, gli aderenti trasmettono al titolare dell'archivio (MEF) le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frode.

Il comma 8 istituisce nell'ambito del sistema di prevenzione un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consente di ricevere le segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.

La **lettera b)** del comma 3 – soppressa nel corso dell'esame in prima lettura - interviene invece sull'art. 30-*sexies* del decreto legislativo n. 141 del 2010, per consentire – attraverso un decreto del Ministro dell'economia – la rideterminazione della misura delle componenti del contributo dovuto dall'aderente al sistema di prevenzione al gestore dell'archivio, in relazione ad ogni interrogazione della banca dati.

L'articolo 30-*sexies* si occupa della procedure di riscontro dell'autenticità dei dati. La Consap (ente gestore dell'archivio) autorizza, di volta in volta, la procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati. Ciascuna richiesta di verifica comporta, da parte dell'aderente, il pagamento di un contributo fisso tale da garantire la copertura del costo pieno del servizio svolto dal gestore (comma 2). La Consap è obbligata a fornire al MEF apposita rendicontazione sulle somme introitate e i costi sostenuti in rapporto al servizio.

La quota delle somme introitate dalla Consap non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonché il costo pieno del servizio svolto dalla stessa, viene versata annualmente, dal medesimo ente, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del MEF, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 30-*septies*, inserito dal D.Lgs. n. 169/2012).

### **Articolo 9-bis**

*(Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. Il punto 4) della prima sezione dell'allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, è sostituito dal seguente:**

**«4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonché dei fuochi d'artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:**

**a) l'esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;**

**b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante o non può, com'è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;**

**c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante o, se è progettato per la detonazione, non può, com'è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari».**

**2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche**

**alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo.**

L'**articolo 9-bis** modifica i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere immessi sul mercato, recependo così una disposizione della direttiva 2013/29/UE del 12 giugno 2013 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici

Si tratta di una direttiva di "rifusione" che sostituisce la disciplina precedente recata dalla direttiva 2007/23/CE del 23 maggio 2007, successivamente più volte modificata, da ultimo dalla medesima direttiva del 2013.

La nuova direttiva, che per la sua recente approvazione non ha trovato posto tra quelle indicate nella legge di delegazione europea 2013, deve essere recepita entro il 1° luglio 2015, ad eccezione di una disposizione relativa appunto ai requisiti di sicurezza di cui gli Stati membri devono dare attuazione entro il 3 ottobre 2013 (art. 47, § 2).

In particolare, la disposizione in oggetto è quella recata dall'allegato I, punto 4) della direttiva dove si prevede che gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto di lampo, ad eccezione dei seguenti manufatti:

- articoli pirotecnici di categoria P1 (articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto);
- articoli pirotecnici di categoria P2 (articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche);
- articoli pirotecnici di categoria T2 (articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche);
- fuochi d'artificio di categoria F4 (fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana).

Tali categorie sono escluse purché soddisfino alcune condizioni tassativamente indicate:

- l'esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;

- per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante oppure non può, così come è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;
- per le categorie F4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante oppure, se è progettato per la detonazione non può, così come è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari.

Tale disposizione è recepita integralmente dall'articolo in esame che modifica in tal senso il punto 4 dell'allegato I del decreto legislativo 58/2010, di recepimento della citata direttiva 2007/23/CE. Attualmente il punto 4 prevede che gli articoli pirotecnici non devono contenere:

- esplosivi commerciali, ad eccezione di polvere nera o miscele ad effetto di lampo;
- esplosivi militari.

Nel seguente testo a fronte sono riportate le disposizioni vigenti e quelle che le modificano.

<b>Decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici</i>	
Allegato I	
<b>REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA</b>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere: a) esplosivi commerciali, ad eccezione di polvere nera o miscele ad effetto di lampo; b) esplosivi militari.	4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi <b>detonanti diversi da</b> polvere nera o miscele ad effetto lampo, <b>ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonché dei fuochi d'artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:</b>
	a) <b>l'esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;</b>
	b) <b>per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante o non può,</b>

<b>Decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici</i>	
Allegato I <b>REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA</b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>com'è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;</b>
	<b>c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante o, se è progettato per la detonazione, non può, com'è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari.</b>
(...)	(...)

Il **comma 2** dell'articolo in esame ha l'effetto di rendere valide le autorizzazioni rilasciate entro il 4 luglio 2013 (e non più entro il 4 luglio 2010) per l'esercizio dell'attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici diversi dalle categorie 1, 2 e 3 e degli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali.

**Articolo 10**  
*(Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. All'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

1. *Identico:*

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

a) *identico:*

«1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di soccorso e di assistenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in

«1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi **e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.** La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di **emergenza** nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito **del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies**, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.»;

attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

b) *identica*;

«1-*bis*. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.»;

c) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

c) al comma 2, **il quarto** periodo è sostituito dal seguente:

«Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

«*Identico*»;

a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;

c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;

*d)* alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

*e)* all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera *d)*, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.»;

***c-bis)* al comma 4-*quinquies* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Fondo per le emergenze nazionali»;**

*d)* al comma 5-*quinquies* le parole da «del Fondo Nazionale» a «n. 196.» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la

*d)* *identica.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del “Fondo per le emergenze nazionali”.».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all'articolo 43 del presente decreto.».

4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e successive modificazioni, è abrogato il comma 8.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

**4-bis. La lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotta dal comma 2-*sexies* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogata.**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**4-ter. Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotti dal comma 2-septies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, sono soppressi.**

Di questo articolo, il **comma 1**, novella l'art. 5 della legge n. 225 del 1992 in materia di protezione civile, recentemente modificato con il decreto-legge n. 59 del 2012, del quale si evidenziano di seguito le disposizioni di riforma più salienti.

La legge 24 febbraio 1992 n. 225 (*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*) come da ultimo modificata dal D.L. n. 59/2012 (*Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile*), all'articolo 5 reca norme concernenti lo stato di emergenza e il potere di ordinanza ad esso connesso.

L'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 59 ha modificato l'articolo 5 in più parti prevedendo alcune rilevanti novità in relazione alla dichiarazione e alla durata dello stato di emergenza, demandando la deliberazione dello stato di emergenza al Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegati, da un Ministro con portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare l'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992, così come novellato dal D.L. 59, prevede che la delibera con cui viene dichiarato lo stato di emergenza:

- può essere emanata non solo al verificarsi degli eventi calamitosi, ma anche nella loro imminenza;
- dispone in ordine all'esercizio del potere di ordinanza, conferendo al Consiglio dei Ministri una competenza attributiva di tale potere; la norma non effettua una previa individuazione del novero dei potenziali destinatari, fatta salva l'indicazione contenuta nel successivo comma 2, che conferisce potere di ordinanza al Capo del Dipartimento per la protezione civile salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza; l'ordinanza deve essere oggetto di intesa con le regioni territorialmente interessate;
- deve indicare l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria per il coordinamento degli interventi successivi alla scadenza dello stato di emergenza.

Si ricorda, altresì, che il D.L. 59/2012 ha introdotto anche un nuovo comma 1-bis dell'articolo 5, apportando un'ulteriore novità al sistema di protezione civile introducendo una durata massima dello stato di emergenza, pari a novanta giorni,

prorogabile o rinnovabile di regola una sola volta - previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri - di ulteriori sessanta giorni.

Con particolare riferimento a quanto previsto dalla norma in esame, il comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225/1992, come modificato dal D.L. 59/2012, reca una significativa innovazione alla disciplina previgente attraverso l'attribuzione del potere di ordinanza al Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che non sia diversamente stabilito con la delibera dello stato di emergenza (in tal caso viene comunque ribadito che il Capo del Dipartimento della protezione civile è il soggetto deputato a curarne in ogni caso l'attuazione). Val la pena sottolineare che il potere di ordinanza, in deroga alla normativa vigente<sup>21</sup> e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, deve comunque essere esercitato nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza.

Il D.L. 59/2012 era intervenuto anche in merito al contenuto delle ordinanze, prevedendo che esse potessero disporre in ordine:

- all'organizzazione e all'effettuazione degli interventi di soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall'evento;
- alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati;
- al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita.

Ai sensi dello stesso comma 2, per l'emanazione delle ordinanze da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile è necessario acquisire l'intesa delle regioni territorialmente interessate.

Lo stesso D.L. 59/2012, introducendo il comma 2-*bis* nell'articolo 5 della L. 225/1992, ha previsto, in tema di emanazione ed efficacia delle ordinanze:

- la trasmissione, per informazione, al Ministro con portafoglio delegato ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- che le ordinanze emanate entro i primi trenta giorni dall'evento sono trasmesse anche al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), che dovrà comunicare gli esiti della verifica<sup>22</sup> al Presidente del Consiglio dei Ministri e sono immediatamente efficaci;
- che, successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza, l'emanazione delle ordinanze necessita del previo concerto del MEF limitatamente ai profili finanziari.

Si ricorda che il concerto con il MEF per l'emanazione delle ordinanze, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, è stato introdotto dall'art. 2, comma 2-*quinquies* del D.L. 225/2010<sup>23</sup>. A differenza della disciplina previgente, le nuove disposizioni richiedono il concerto con il MEF solo nel caso di ordinanze emanate dopo

---

<sup>21</sup> Si fa presente che, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 5 della legge n. 225/1992, le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono essere motivate, contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, pubblicate nella G.U. e trasmesse ai sindaci interessati per l'ulteriore pubblicazione locale.

<sup>22</sup> Il testo originario conteneva il termine "verificazione" che è stato sostituito con il termine "verifica" durante l'esame in sede referente.

<sup>23</sup> *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

i primi venti giorni dall'evento e di ordinanze destinate a regolare il rientro nell'ordinarietà (comma 4-*ter* dell'art. 5 della legge n. 225/1992). Il concerto con il MEF è previsto in ogni caso per le ordinanze che ripartiscono risorse derivanti dall'attuazione dei meccanismi di finanziamento di cui al comma 5-*quinquies* dell'articolo 5 della legge n. 225/1992.

Il citato D.L. 59/2012 è intervenuto anche sull'art. 2 della L.225/1992, che distingue gli eventi da fronteggiare e gli ambiti di competenze ai fini dell'attività di protezione civile, come segue:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

In merito agli interventi effettuati dall'art. 10, comma 1, sulla recente riforma disposta dal D.L. 59/2012, si evidenziano i seguenti profili:

- la delibera che dichiara lo stato di emergenza per le fattispecie da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari (art. 2, co. 1, lett. c), L. 225/1992) provvede anche ad una prima individuazione delle risorse finanziarie necessarie agli interventi da effettuare, autorizzando la relativa spesa, individuando, nell'ambito dello stanziamento complessivo, quelle risorse finalizzate agli interventi di cui alla nuova lettera a) del comma 2), ossia gli interventi concernenti l'organizzazione e l'effettuazione dei servizi "di soccorso e di assistenza" (ha modificato la Camera dei deputati) alla popolazione interessata dall'evento. 'Se tali risorse si rivelano insufficienti in corso di intervento, possono essere integrate mediante ulteriori deliberazioni adottate sulla base di apposita relazione motivata presentata dal Capo del Dipartimento della Protezione civile al Presidente del Consiglio dei ministri (**lett. a**);
- è allungata la durata massima dello stato di emergenza, fissata a 90 giorni dal D.L. 59/2012, fino a 180 giorni, prorogabili di ulteriori 180 giorni, anziché i 60 giorni previsti dal testo previgente (**lett. b**);
- è introdotta una differente tipizzazione delle misure che possono essere previste dalle ordinanze di protezione civile in deroga, adottate nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari (**lett. c**);
- la formulazione della tipologia delle misure adottabili con le ordinanze viene modificata, rispetto a quella prevista dal D.L. 59/2012, anche e soprattutto introducendo in modo espresso il limite delle risorse finanziarie disponibili per ogni intervento previsto dalle ordinanze ed estendendo lo strumento dell'ordinanza alla ricognizione dei fabbisogni;

- è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile il Fondo per le emergenze nazionali, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di interventi necessari nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari (cioè art. 2, co. 1, lett. c), L. 225/1992).

Vengono altresì dettate disposizioni specifiche sul finanziamento del Fondo, per il quale viene autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 (coperta con una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile) e previsto che, a decorrere dal 2014, la dotazione del Fondo sia determinata annualmente dalla legge di stabilità (ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. d), della L. 196/2009). Viene inoltre prescritto che sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali.

Si fa notare che la finalità della norma sembra quella di creare un fondo destinato in modo specifico al finanziamento degli interventi necessari nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari; mentre fino ad oggi tali risorse venivano prelevate dal Fondo di protezione civile che non ha una destinazione specifica, ma rappresenta piuttosto un fondo residuale destinato a finanziare quanto non coperto da specifici fondi o autorizzazioni di spesa, come si desume dalla [scheda “Fondo nazionale per la Protezione Civile”](#) pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione civile.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono state apportate le seguenti modificazioni :

- al fine di coordinare le diverse novelle introdotte nel testo dell'art. 5 della L. 225/1992, è stata modificata la **lettera a)** nella parte in cui prevedeva che l'autorizzazione di spesa (necessaria a garantire le risorse individuate dalla delibera di dichiarazione dello stato di emergenza) operasse nell'ambito dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile. Il nuovo testo, alla luce dell'istituzione del Fondo per le emergenze nazionali, prevede che l'autorizzazione venga imputata alle risorse del nuovo “Fondo per le emergenze nazionali”. Nel contempo, è stato soppresso il riferimento, nell'ambito dello stanziamento complessivo del Fondo di protezione civile (cui il testo vigente fa ancora riferimento) all'individuazione delle risorse finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2;
- un'ulteriore modifica alla lettera a) è volta a ripristinare una prerogativa della delibera dello stato di emergenza (vale a dire quella di disporre in ordine all'esercizio del potere di ordinanza) che compariva nel testo dell'art. 5, comma 1, della L. 225/1992 e che è stata soppressa dal decreto in esame.

Peraltro, anche in assenza della citata novella, il fatto che la deliberazione dello stato di emergenza potesse disporre in ordine all'esercizio del potere di ordinanza era deducibile dal comma 2 dello stesso art. 5 della L. 225/1992, che prevede che le

ordinanze sono emanate “dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1”.

- un’ulteriore modifica, anch’essa volta a dare coerenza all’impianto normativo, è quella recata dalla nuova lettera c-bis), che aggiunge, al comma 4-*quinquies* dell’art. 5 della L. 225/1992, il riferimento al nuovo Fondo per le emergenze nazionali, così che anche per esso valga l’obbligo di relazione al Parlamento sulle modalità del suo utilizzo.

Si ricorda che il citato comma 4-*quinquies* prevede, nel testo vigente, che il Governo riferisca annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile.

Il **comma 2**, alla luce delle disposizioni di carattere finanziario recate dal precedente comma, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 3** dell'articolo in esame novella l'art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, emanato in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni in base alla delega contenuta nella L. 190/2012 (c.d. anticorruzione). Con tale novella sono attribuite ai commissari delegati per la protezione civile le funzioni di:

- responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della L. 190/2012;
- responsabili per la trasparenza di cui all'art. 43 del D.Lgs. 33/2013.

L’art. 1, comma 7, della L. 190/2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, prevede che, ai fini dei piani anticorruzione, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

Inoltre, l’art. 43 del D.Lgs. 33/2013, emanato in base a delega contenuta nella L.190/2012, prevede che in ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione svolga, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza.

In particolare la novella prevede che i commissari delegati svolgano le funzioni indicate “direttamente”; la disposizione presuppone l’affidamento di uno specifico ambito di attività commissariale, come richiesto dall’art. 5, comma 4, della L. 225/1992, che stabilisce che “il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell’incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio” e postula che venga attivato il subentro dell’amministrazione pubblica competente in via ordinaria almeno dieci giorni prima della scadenza del termine dello stato di emergenza ai sensi e nei limiti previsti dal medesimo art. 5, comma 4-*quater*.

Il **comma 4**, infine, abroga la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 8, del D.L. 245/2005 (c.d. emergenza rifiuti in Campania) che aveva istituito un nucleo interforze a disposizione del Dipartimento della protezione civile.

Tale abrogazione – come si legge nella relazione illustrativa – è ritenuta necessaria in considerazione delle competenze affidate al predetto Dipartimento dalla riforma operata dal D.L. 59/2012.

**Nel corso dell'esame presso la Camera é stato introdotto il comma 4-bis.**

Esso dispone l'abrogazione dei commi 2-*sexies* e 2-*septies* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*). La disposizione così modificata porta ad escludere dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio emanate in situazioni di emergenza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della legge n. 225 del 1992. Viene altresì (e conseguentemente) abrogata la disposizione che abbreviava il termine previsto per l'esecutività dei provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza trasmessi alla Corte per il controllo preventivo. Questa disposizione era stata introdotta nell'articolo 2 del decreto-legge n. 225/2010 dal citato decreto-legge n. 59/2012.

*Ai sensi dell'articolo 100, primo comma della Costituzione, "la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo".*

### **Articolo 10-bis**

*(Disposizioni concernenti l'uniforme del personale e la bandiera del Dipartimento della protezione civile)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.**

**2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché le relative modalità d'uso e custodia.**

**3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**L'articolo 10-bis è stato introdotto nel corso dell'esame in Aula presso la Camera dei deputati.**

Esso reca norme relative all'uniforme e alla bandiera di cui dotare il personale che presta servizio presso il Dipartimento della protezione civile, allo scopo di rendere tali pubblici funzionari immediatamente riconoscibili ed individuabili quando intervengono nell'espletamento delle attività di protezione civile.

Si dispone che tali norme siano oggetto di un apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Le disposizioni del presente articolo dovranno essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

## Articolo 11

*(Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Limitatamente alle attività di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso Civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» un fondo per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014, lo stanziamento del fondo è determinato annualmente con la legge di bilancio.

1. *Identico.*

2. Una quota del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari a euro 15 milioni, è assegnata per l'anno 2013 per le finalità di cui al comma 1, mediante le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

2. *Identico.*

3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate a valere sul fondo di cui al comma 1, restano acquisite all'erario, in misura corrispondente, le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute in occasione delle

3. *Identico.*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

emergenze.

4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 in favore degli stanziamenti della stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso Civile», ivi compresi quelli relativi al trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

4. *Identico.*

**4-bis.** Al comma 5-bis dell'articolo 40 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «organi di polizia» sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

b) dopo le parole: «finalità di giustizia,» sono inserite le seguenti: «di soccorso pubblico,».

**4-ter.** Dopo il comma 12 dell'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

**«12-bis.** Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**soccorso pubblico».**

5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

5. *Identico:*

a) all'articolo 8, comma 4, le parole «e le forze di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

a) *identica;*

b) all'articolo 71, dopo il comma 13, è inserito il seguente:

b) *identica;*

«13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

c) all'articolo 73, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

c) all'articolo 73, dopo il comma 5, è **aggiunto** il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

«5-bis. *Identico*».

L'**articolo 11** reca disposizioni che riguardano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per diversi profili: risorse finanziarie per garantire la funzionalità del Corpo al verificarsi di emergenze di protezione civile (co. 1-4) e interventi in materia di sicurezza sul lavoro (co. 5). Nel corso dell'esame parlamentare sono state aggiunte ulteriori disposizioni relative alla destinazione in favore del Corpo di beni confiscati alla mafia e al rapporto di lavoro del personale volontario.

Il **comma 1** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno (missione «Soccorso civile» – programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico») uno specifico fondo emergenze, per le anticipazioni delle immediate e indifferibili esigenze delle spese derivanti dalle attività di soccorso pubblico prestate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle situazioni oggetto di dichiarazioni di stato di emergenza *ex* L. 225/1992. In particolare, è previsto l'utilizzo del Fondo per il pagamento delle somme necessarie per il trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo stesso impegnato nelle menzionate emergenze di protezione civile.

La dotazione del Fondo per l'anno 2013 è pari a 15 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2014, sarà determinata annualmente con la legge di bilancio. Lo stanziamento sul 2013 è garantito a valere su una parte delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'art. 2, co. 6-*sexies*, D.L. 225/2010 (conv. da L. 10/2011). Per ripristinare le risorse anticipate, si prevede che le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute per emergenze restano acquisite all'erario in misura corrispondente (**comma 3**).

Alla ripartizione delle risorse del Fondo si provvede mediante decreti del Ministro dell'interno, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio (**comma 4**).

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto il **comma 4-bis**, che modifica il codice antimafia nella parte relativa alla destinazione dei beni sequestrati (D.Lgs. 159/2011, art. 40 e 48).

Viene precisato che i beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale anche al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per finalità di soccorso pubblico (oltre che – come previsto dalla normativa vigente - agli organi di polizia per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, e all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale). Inoltre, viene stabilito che qualora il sequestro riguardi mezzi speciali (autocarri, macchine operatrici ecc.) adatti agli usi propri del soccorso pubblico, questi siano destinati in via prioritaria ai vigili del fuoco (**comma 4-ter**).

Con riguardo alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, l'articolo in commento introduce (**comma 5**) alcune novelle nello stesso decreto legislativo volte a:

- includere anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella specifica disciplina oggetto di decreto interministeriale riservata alle Forze di polizia e alle Forze armate in materia di regole tecniche per la realizzazione, il funzionamento e il trattamento dei dati, del Sistema informativo per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), nonché le modalità di partecipazione al SINP per le attività operative e di addestramento (lett.a));
- consentire al Corpo l'effettuazione in proprio sia delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'allegato VII del decreto legislativo 81/2008, di cui il Corpo nazionale dispone a titolo di proprietà o di comodato d'uso (lett. b)), sia delle attività di formazione e di abilitazione del proprio personale all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, che comprendono quelle per il soccorso pubblico (lett. c)).



**Articolo 11-bis**  
*(Interventi a favore della montagna)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. Per l'anno 2013, le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attività di progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione dell'uso delle energie alternative. A tale scopo, le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCHEM), che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio.**

**L'articolo 11-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce che le risorse stanziare per il 2013 (1 milione di euro) dall'articolo 1, comma 319, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) sono destinate ad attività di progettazione preliminare di interventi pilota per realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative.**

A tale scopo le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli Affari regionali e delle autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'UNCHEM che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio.

*Dalla formulazione del testo sembrerebbe che il ruolo dell'ANCI e dell'UNCEM sia preliminare alla formulazione del decreto del Ministro degli affari regionali, in quanto tali enti provvedono ad indicare i comuni per i quali risulta maggiore il rischio idrogeologico e maggiore l'esperienza in attività di riqualificazione del territorio (e quindi a definire la lista dei beneficiari), in luogo di un semplice parere su uno schema di decreto ministeriale.*

Si ricorda che la legge di stabilità 2012, all'articolo 1, commi da 319 a 321, ha disciplinato il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani.

In particolare il comma 319 istituisce, a decorrere dall'anno 2013, il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, che siano classificati interamente montani ai sensi dell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, con una dotazione pari a 1 milione di euro per il 2013 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al successivo comma 320.

Le risorse sono state allocate inizialmente sul capitolo 1370 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e in sede di assestamento trasferite al cap. 2126 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 320 dispone che all'individuazione dei progetti si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Lo schema del decreto è altresì trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il successivo comma 321 indica le tipologie di progetti che potranno essere finanziati, che, tuttavia, dovranno avere carattere straordinario e che non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati. Tra le numerose tipologie finanziabili sono indicate gli incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l'agricoltura di montagna; lo sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna; gli incentivi per le attività e i progetti del Club alpino italiano (CAI), del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS), del Collegio nazionale delle guide alpine e del Collegio nazionale dei maestri di sci.

**Articolo 12 - soppresso**  
*(Gestioni commissariali delle province)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. Sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

**2. Sono, altresì, fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai commissari straordinari di cui al comma 1.**

**3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.**

**4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della citata legge n. 228 del 2012 in materia di commissariamento si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato o di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengano in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014.**

**5. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**luglio 2012, n. 95, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 7 agosto  
2012, n. 135.**

**Dalle disposizioni del presente  
articolo non devono derivare minori  
entrate né nuovi o maggiori oneri a  
carico della finanza pubblica.**

**L'articolo 12 è stato soppresso nel corso dell'esame presso la Camera dei  
deputati. Contestualmente è stato inserito l'art. 2 del disegno di legge di  
conversione (alla cui scheda si rinvia) che ne disciplina, con modifiche, il  
contenuto, con particolare riferimento ai commi 1, 2 e 5.**

Per quanto concerne i commi 3 e 4, questi incidono sulla disposizione  
contenuta nella legge di stabilità per il 2013 (art. 1, comma 115, L. 228/2012)  
che aveva temporaneamente congelato, fino al 31 dicembre 2013, l'assetto dato  
all'ordinamento provinciale dai D.L. 201/2011 e D.L. 95/2012.

In particolare, i commi soppressi dispongono l'ulteriore efficacia di tale  
disposizione, rendendola applicabile oltre il termine del 31 dicembre 2013, ossia  
*fino al 30 giugno 2014* per le gestioni commissariali già in essere (comma 3) e  
dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno dello stesso anno per le gestioni che dovessero  
essere disposte per le province cessanti per scadenza naturale o in via anticipata  
(comma 4).

Il Governo motivava, nella relazione illustrativa, l'opportunità di conferire  
nuova legittimazione alle gestioni commissariali in corso, dopo la sentenza della  
Corte costituzionale, e di prostrarla fino al 30 giugno 2014 "in considerazione  
della ragionevole possibilità che il percorso riformatore venga a compiersi  
successivamente al 31 dicembre 2013, termine ultimo attualmente indicato dalla  
legge per la conclusione delle gestioni commissariali provinciali".

La salvezza di effetti prevista dai commi 1 e 2 e l'ulteriore efficacia conferita  
dai commi 3 e 4 (si intende, dell'articolo 12 del testo originario del decreto-  
legge), con riferimento a disposizioni contenute, rispettivamente, in decreti-legge  
e in legge ordinaria, rientranti comunque in unico disegno di riforma  
dell'ordinamento provinciale, concorrevano a conferire una sostanziale  
continuità di effetti, con lo strumento del decreto-legge, ad una riforma le cui  
disposizioni cardine sono state caducate dalla Corte costituzionale, proprio in  
quanto adottate con decreto-legge.

Pare esser stata questa la motivazione della soppressione da parte della  
Camera dei deputati, a seguito della quale, pertanto, *il termine di cessazione dei*

*commissariamenti ex articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 'torna' ad essere il 31 dicembre 2013.*

In merito al percorso di riforma delle province, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva (seduta n. 18, del 2 agosto 2013), un disegno di legge costituzionale (A.C. 1543) che prevede la soppressione delle province (ora sottoposto al parere della Conferenza unificata) e, in via preliminare, un disegno di legge per il riordino delle funzioni delle province (seduta n. 16, del 26 luglio 2013). Questo secondo disegno di legge ordinamentale (A.C. 1542) si affiancherebbe al ddl costituzionale di abolizione delle Province e, nelle more della riforma costituzionale, dovrebbe consentire già a partire dal 2014 cambiamenti sostanziali, sia nelle funzioni, sia negli assetti istituzionali.



**Articolo 12-bis**  
*(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. All'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, è adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013».**

**2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è differito al 31 dicembre 2013.**

**L'articolo 12-bis è stato introdotto presso la Camera dei deputati.**

Il **comma 1** integra le disposizioni di cui al comma 381 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, lett. b), n. 2), del D.L. n. 35/2013<sup>24</sup>, relativo alla fissazione del termine per l'adozione della delibera consiliare sugli equilibri generali di bilancio, prevista all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico dell'ordinamento degli enti locali).

L'articolo 193, comma 2, del TUEL prevede che, almeno una volta all'anno, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio dell'ente locale provveda, con propria deliberazione, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, ovvero - in caso di accertamento negativo - provvedendo ad adottare contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano dell'eventuale

---

<sup>24</sup> Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo (di amministrazione o di gestione), adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Tale deliberazione – che costituisce verifica sul mantenimento, anche in corso di gestione, degli equilibri stabiliti nel bilancio previsionale, come deliberato entro il 31 dicembre dell'anno precedente - è allegata al rendiconto del relativo esercizio finanziario.

Il comma 1 in esame interviene, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, spostando il termine per l'adozione della suddetta deliberazione sugli equilibri di bilancio dal 30 settembre al 30 novembre 2013 per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013.

Per gli enti locali che hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno 2013 successivamente alla data del 1° settembre 2013, resta ferma la disposizione di cui al medesimo comma 381 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, come introdotta dal citato D.L. n. 35/2013, il quale - contestualmente al differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 dal 30 giugno al 30 settembre 2013 – ha reso facoltativa, anziché obbligatoria, l'adozione della suddetta deliberazione sugli equilibri di bilancio, in tutti i casi in cui il bilancio di previsione venga deliberato dall'ente locale successivamente alla data del 1° settembre 2013.

Si segnala qui, con riferimento ai termini per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013, che tale termine è stato ulteriormente differito dal 30 settembre al 30 novembre 2013, dall'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 102/2013 (Disposizioni urgenti in materia di IMU).

Il **comma 2** interviene in materia di anticipazioni di tesoreria agli enti locali, ampliando fino al 31 dicembre 2013 – in luogo del 30 settembre 2013, come attualmente fissato dall'articolo 1, comma 9, del D.L. n. 35/2013 (recante disposizioni per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione) – il periodo entro il quale i limiti massimi di tali anticipazioni sono fissati in cinque dodicesimi (anziché tre dodicesimi) delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.

Si ricorda che il comma 9 dell'articolo 1 del D.L. n. 35/2012 ha introdotto una norma di deroga alle disposizioni recate dall'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede la concessione di anticipazioni agli enti locali da parte del tesoriere entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, corrispondenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli dell'entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli. Gli enti locali sono tenuti al pagamenti degli interessi sulle anticipazioni di tesoreria, che decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme.

L'articolo 222 è stato successivamente integrato dall'articolo 3, comma 1, lett. *i-bis*) del D.L. n. 174/2012<sup>25</sup>, che ha autorizzato l'innalzamento del limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per gli enti locali in stato di dissesto economico-finanziario, per i quali sia stata certificata una condizione di grave indisponibilità di cassa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data in cui è stata certificata tale grave indisponibilità di cassa.

Per l'incremento temporaneo del limite massimo delle anticipazioni di tesoreria per l'anno 2013, si ricorda, oltre all'articolo 1, comma 9, del D.L. n. 35/2013 (Pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione), anche l'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 54/2013 (Interventi urgenti in materia di IMU e CIG), il quale ha disposto un temporaneo innalzamento dei limiti massimi previsti dall'articolo 222 del TUEL per i comuni sino alla data del 30 settembre 2013, al fine di garantire a tali enti la liquidità necessaria a compensare i minori introiti conseguenti alla sospensione del versamento della prima rata dell'IMU, che avrebbe dovuto essere effettuato a giugno. In dettaglio, il limite viene ampliato di un importo corrispondente, per ciascun comune, al 50% del gettito complessivo dell'IMU relativo all'anno 2012, come indicato nell'apposito Allegato A al decreto-legge n. 54.

---

<sup>25</sup> Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.



**Articolo 13**  
*(Entrata in vigore)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L'**articolo 13** dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.





# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVII LEGISLATURA

<a href="#">49</a>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1014 "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo" - Edizione provvisoria
<a href="#">50</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1015 "Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"
<a href="#">51</a>	Dossier	Sistemi elettorali: Spagna
<a href="#">52</a>	Dossier	Sistemi elettorali: Francia
<a href="#">53</a>	Dossier di documentazione	Prospezioni di idrocarburi: esperienze italiane, europee ed internazionali
<a href="#">54</a>	Dossier	Le Camere alte in Europa e negli Stati Uniti. Parte I: i Paesi, Parte II: struttura e funzioni
<a href="#">55</a>	Dossier	Partecipazione alla 68a Assemblea Generale dell'ONU (New York, 22-27 settembre 2013)
<a href="#">56</a>	Dossier	Decretazione d'urgenza: moniti della recente giurisprudenza costituzionale
<a href="#">57</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 119 "Nuove disposizioni in materia di aree protette"
<a href="#">58</a>	Testo a Fronte	Le novelle alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette, nei disegni di legge AA.SS. nn. 119, 1004 e 1034
<a href="#">59</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1015 Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - Sintesi degli emendamenti approvati e dei relativi articoli -Ed. provvisoria
<a href="#">60</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1052 Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia
<a href="#">61</a>	Dossier	Revisione dello strumento militare. Schema D.Lgs. n. 32 (Revisione delle strutture e dell'organizzazione)
<a href="#">62</a>	Dossier	Revisione dello strumento militare. Schema D.Lgs. n. 33 (Revisione delle dotazioni organiche)
<a href="#">63</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1058 "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".